



---

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO  
RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI

**ASSEMBLEA**

183<sup>a</sup> seduta pubblica (antimeridiana):  
mercoledì 4 luglio 2007

Presidenza del presidente Marini,  
indi del vice presidente Angius

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i> . . . . .	Pag. V-XII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> . . . . .	1-44
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> . . . . .	45-46
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i> . . . . .	47-62

## INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		DIVINA ( <i>LNP</i> ) . . . . .	Pag. 40
		BARBATO ( <i>Misto-Pop-Udeur</i> ) . . . . .	43
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>			
<b>SUL PROCESSO VERBALE</b>		<i>ALLEGATO A</i>	
PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1, 2, 3	<b>DISEGNO DI LEGGE N. 1447:</b>	
STIFFONI ( <i>LNP</i> ) . . . . .	1	Proposta di questione pregiudiziale . . . . .	45
PISTORIO ( <i>DCA-PRI-MPA</i> ) . . . . .	1, 2, 3		
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> . . . . .	4	<i>ALLEGATO B</i>	
<b>SUI LAVORI DEL SENATO</b>		<b>CONGEDI E MISSIONI</b> . . . . .	47
PRESIDENTE . . . . .	4, 5	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
PISTORIO ( <i>DCA-PRI-MPA</i> ) . . . . .	4	Presentazione del testo degli articoli . . . . .	47
CASTELLI ( <i>LNP</i> ) . . . . .	4, 5	<b>INCHIESTE PARLAMENTARI</b>	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		Deferimento . . . . .	47
<b>Discussione:</b>		<b>CORTE COSTITUZIONALE</b>	
<b>(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario</b> ( <i>Relazione orale</i> )		Trasmissione di sentenze . . . . .	47
PRESIDENTE . . . . .	6, 7, 14 e <i>passim</i>	<b>INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>	
PISTORIO ( <i>DCA-PRI-MPA</i> ) . . . . .	6, 7	Annunzio . . . . .	44
DI LELLO FINUOLI ( <i>RC-SE</i> ), <i>relatore</i> . . . . .	7	Interpellanze . . . . .	48
CASTELLI ( <i>LNP</i> ) . . . . .	14, 33	Interrogazioni . . . . .	49
PASTORE ( <i>FI</i> ) . . . . .	15	Interrogazioni da svolgere in Commissione . . . . .	62
CENTARO ( <i>FI</i> ) . . . . .	17		
* BRUTTI Massimo ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	18		
D'ONOFRIO ( <i>UDC</i> ) . . . . .	21		
VALENTINO ( <i>AN</i> ) . . . . .	24, 26		
FAZZONE ( <i>FI</i> ) . . . . .	28		
CASSON ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	38		

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.*



## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del presidente MARINI

*La seduta inizia alle ore 10,43.*

MALAN, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

#### Sul processo verbale

STIFFONI (*LNP*). Chiede che il processo verbale venga votato, previa verifica del numero legale.

*Previa verifica del numero legale, il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

#### Sui lavori del Senato

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Chiede di intervenire sulla commemorazione di Garibaldi appena svoltasi nell'Aula del Senato, non avendo avuto la possibilità di esprimere in quella sede il proprio dissenso nei confronti di una ricostruzione agiografica e poco rispettosa della verità storica. Tale ricostruzione, a differenza di quanto dichiarato dal Presidente, non incontra unanime consenso. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Centaro*).

PRESIDENTE. Il Senato ha ospitato la celebrazione del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, alla presenza del Presidente della Repubblica: l'occasione non consentiva l'apertura di un dibattito parlamentare sul tema.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). È prassi consolidata che ad inizio di seduta sia concesso uno spazio per interventi su argomenti rilevanti. Intende quindi intervenire per esprimere i motivi di dissenso rispetto agli argomenti emersi dalla celebrazione del bicentenario della nascita di Garibaldi. (*Proteste dai banchi del centrosinistra*).

PRESIDENTE. Ritene opportuno passare all'esame dell'argomento all'ordine del giorno della seduta. Toglie pertanto la parola al senatore Pistorio. (*Vive, reiterate proteste del senatore Pistorio*).

CASTELLI (*LNP*). È singolare che il Presidente abbia tolto la parola al senatore Pistorio, considerata la prassi di consentire lo svolgimento di interventi iniziali su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. L'intervento del senatore Zanone nel corso della commemorazione di Garibaldi non è stato condiviso da tutti ed è lecito pertanto esprimere il dissenso; la figura di Garibaldi deve essere riconsiderata alla luce di una nuova analisi storica. (*Applausi dai Gruppi LNP e DCA-PRI-MPA*).

PRESIDENTE. Ribadisce che non è questa la sede per aprire un dibattito sull'argomento. (*Proteste del senatore Pistorio*).

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,52 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### **Discussione del disegno di legge:**

#### **(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario (Relazione orale)**

PRESIDENTE. Dà la parola al relatore Di Lello Finuoli per lo svolgimento della relazione orale. (*Vive proteste del senatore Pistorio, che chiede di intervenire*). Richiama all'ordine il senatore Pistorio, il quale potrà svolgere le sue considerazioni al termine della seduta. (*Il senatore Pistorio abbandona l'Aula*).

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Il disegno di legge n. 1447, nel testo proposto dalla Commissione, interviene sull'ordinamento giudiziario recando modifiche alle disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 160, 26 e 25 del 2006, la cui emanazione, a seguito della legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario del 2005, era stata sospesa sino al 31 luglio prossimo dalla legge n. 269 del 2006. Si propone in primo luogo una nuova disciplina dell'accesso in magistratura e del tirocinio per i vincitori di concorso, qualificati quali magistrati ordinari e non più come uditori giudiziari. Con l'articolo 2 si interviene in materia di specificazione e conferimento delle funzioni, ribadendo che i magistrati si distinguono per diversità di funzioni, giudicanti e requirenti, di primo grado, di secondo grado e di legittimità. Per la progressione in carriera e la permanenza stessa nell'ordine giudiziario, si propone un sistema di valutazione quadriennale della professionalità incentrato sui principi di capacità, laboriosità, diligenza e impegno ed effettuato secondo parametri oggettivi. La valutazione è affidata ai consigli giudiziari, sulla base anche di dati e segnalazioni provenienti dai consigli dell'ordine degli avvocati, e trasmessa al Consiglio superiore della magistratura, che esprimerà un giudizio finale che, se positivo, consentirà la progressione nella carriera. Le funzioni direttive e semidirettive hanno natura temporanea, rinnovabile per una sola volta a seguito di valutazione positiva da parte del CSM. Le funzioni giudicante e requirente sono tenute rigidamente distinte ed il passaggio dall'una all'altra comporta il trasferimento ad altro distretto o ad altra regione, qualora si tratti di regione con più distretti. Gli articoli 3 e 4 modificano la disciplina in materia di Scuola della magistratura, deputata principalmente alla formazione e all'aggiornamento dei magistrati ordinari, e di funzionamento e composizione del Consiglio direttivo della Casazione nonché dei consigli giudiziari dei vari distretti di Corte d'appello. In particolare, il testo della Commissione prevede che il Presidente del Consiglio nazionale forense faccia parte del Consiglio direttivo della Casazione mentre esclude dai consigli giudiziari, a differenza dalla precedente riforma, i presidenti dei consigli dell'ordine forense. Nella consapevolezza che i problemi della giustizia non si risolvono con la riforma dell'ordinamento giudiziario, ritiene che le modifiche proposte possano quanto meno dare omogeneità al sistema. (*Applausi dai Gruppi RC-SE, SDSE e Ulivo e dei senatori Biondi e Caruso. Congratulazioni*).

CASTELLI (*LNP*). Avanza la questione pregiudiziale QP1 che pone l'accento sull'incostituzionalità di alcune norme per contrasto con l'articolo 81 della Costituzione. In particolare segnala la norma che consente, al termine dello svolgimento di incarico direttivo, la permanenza del magistrato, anche in soprannumero, nell'ufficio in cui ha svolto le suddette funzioni. Analoga norma era stata espunta dal provvedimento di riforma approvato nella scorsa legislatura a seguito delle segnalazioni di incostituzionalità oltre che della Commissione bilancio anche dell'allora Presidente della Repubblica. Ciò dimostra la parzialità delle valutazioni enunciate dai

soggetti preposti, ai massimi livelli istituzionali, alla vigilanza sulla costituzionalità dei provvedimenti. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI e del senatore Paravia*).

PASTORE (*FI*). Avanza una questione pregiudiziale di costituzionalità in quanto il passo indietro compiuto dal disegno di legge rispetto alla riforma dell'ordinamento giudiziario del 2005 con riguardo alla separazione delle funzioni giudicante e requirente contrasta con gli indirizzi di cui all'articolo 111 della Costituzione in materia di giusto processo che, nel prevedere lo svolgimento del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti al giudice terzo e imparziale, indica la strada della separazione. (*Applausi dal Gruppo FI*).

CENTARO (*FI*). Avanza una questione pregiudiziale con riferimento all'articolo 105 della Costituzione il quale elenca le funzioni del Consiglio superiore della magistratura, tra le quali sono annoverate le promozioni dei magistrati. Il termine promozione è senz'altro da intendersi riferito ad una progressione in carriera – con passaggio di grado da un livello inferiore ad uno superiore e avanzamento di tipo economico – che si realizza, come peraltro previsto dalla riforma Castelli, attraverso concorsi, siano essi per titoli o per titoli ed esami. Fondare la progressione in carriera su un sistema di mera valutazione, che si traduce poi di fatto nell'elaborazione di semplici pagelle, costituisce pertanto un aggiramento dell'articolo 105 ed è tale da introdurre elementi di agevolazione e corsie preferenziali nell'attribuzione delle funzioni. I concorsi per titoli ed esami appaiono più rispondenti all'esigenza di vagliare la caratura professionale dei magistrati rispetto al sistema di valutazione che si intende introdurre, nel quale è insito l'elevato rischio di progressioni automatiche. (*Applausi dal Gruppo FI*).

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Le posizioni di maggioranza e opposizione sul provvedimento sono, come già emerso nel corso dell'esame in Commissione, assai divergenti ed utile e proficuo apparirebbe pertanto un dibattito sul merito anziché su questioni pregiudiziali che si basano peraltro su forzature interpretative del dettato costituzionale. Dichiaro la contrarietà del Gruppo dell'Ulivo alle questioni avanzate, respingendo anzitutto quella del senatore Castelli in quanto appaiono inconsistenti i richiami alla mancata copertura finanziaria del provvedimento. Allo stesso modo, non condivisibile è la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Pastore dal momento che nessun articolo della Costituzione, neppure l'articolo 111, impone una differenziazione o separazione delle carriere, né una diversità sul piano delle garanzie di indipendenza tra la magistratura giudicante e il pubblico ministero. Infine, la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Centaro si fonda su un'interpretazione non corretta del dettato costituzionale: non essendo infatti riferibile alla magistratura alcun



criterio di tipo gerarchico stante la disposizione di cui all'articolo 107, comma 3, della Costituzione, la promozione si configura come risultato di un'attività di tipo valutativo volta a verificare la professionalità del magistrato e rimessa al circuito di governo autonomo della magistratura. (*Applausi dal Gruppo Ulivo e del senatore Sodano*).

*Con votazione nominale elettronica senza registrazione dei nomi, il Senato respinge la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Castelli (QP1), Pastore e Centaro.*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

D'ONOFRIO (*UDC*). Esprime delusione perché il tentativo di superare il conflitto, apertosi nel 92 tra potere giudiziario e potere legislativo, attraverso una seria separazione delle funzioni e un riequilibrio dignitoso tra magistratura e avvocatura, è fallito. Per ragioni sostanzialmente politiche, infatti, si è profilata una separazione fittizia, in cui vige confusione tra le funzioni e sono consentiti ai magistrati reiterati passaggi tra funzione requirente e giudicante. Inoltre, escludendo la partecipazione dell'ordine forense ai consigli giudiziari si è voluta mantenere l'avvocatura in una posizione di subordinazione culturale, ideologica e politica. L'attribuzione esclusiva al CSM della valutazione di professionalità dei giudici è decisione grave perché, in nome di una malintesa autonomia dell'ordine, si compromette in realtà l'indipendenza del singolo magistrato. In conclusione, preannuncia il voto contrario dell'UDC, che rinuncia tuttavia a comportamenti ostruzionistici. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

VALENTINO (*AN*). La possibilità di una discussione libera da pregiudizi è stata ipotecata non solo da fatali spinte conservatrici e da resistenze corporative ma soprattutto dai conflitti interni alla maggioranza, con il ministro Di Pietro che si è spinto a definire inciucio il confronto, auspicato dal Capo dello Stato, con l'opposizione. La distinzione delle funzioni e la progressione non automatica della carriera sono state svuotate dall'attribuzione di tutte le potestà riguardanti incarichi, provvedimenti disciplinari e valutazioni al CSM, le cui decisioni notoriamente non rispondono a mere considerazioni di principio. Nonostante l'accoglimento in Commissione di proposte dell'opposizione, l'impianto del disegno di legge è rimasto sostanzialmente immutato e nulla cambierà nel comportamento dei magistrati e nel funzionamento della giustizia, che registra un pesante arretrato nel settore civile. Una maggioranza meno ricattabile avrebbe dovuto farsi carico, in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario, del fenomeno inquietante dell'uso politico della giustizia, evidenziato dall'utilizzo distorto delle intercettazioni telefoniche. In conclusione, la speranza che ragioni di opportunità potessero prevalere sulle ragioni di parte è andata delusa. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

## Presidenza del vice presidente ANGIUS

FAZZONE (*FI*). La mancata riforma dell'ordinamento giudiziario, che interessa tutti i cittadini e non solo la categoria dei magistrati, acuisce la crisi della giustizia, che continua ad avere tempi troppo lunghi di definizione dei procedimenti. La minaccia di una rottura tra la maggioranza e il Governo ha impedito, nonostante le buone intenzioni del ministro Mastella, di approvare modifiche importanti in tema di separazione delle funzioni e di composizione dei consigli giudiziari e in Aula la questione pregiudiziale è stata respinta con il voto determinante dei senatori a vita. L'eliminazione del colloquio psico-attitudinale, la soppressione dell'opzione definitiva tra funzione requirente e giudicante, la mancata definizione dei poteri della procura, la responsabilità esclusiva del CSM in materia di verifiche di professionalità precludono la possibilità di valorizzare il merito professionale e di arginare lo strapotere della magistratura. Il disegno di legge in esame non sana la frattura tra politica e magistratura e rischia di apparire come un provvedimento di abrogazione camuffata della riforma Castelli che, animata da intenti modernizzatori e da una visione complessiva dei problemi della giustizia, è stata osteggiata per ragioni corporative. (*Applausi dal Gruppo FI*).

CASTELLI (*LNP*). Il precedente Governo e la maggioranza che lo sosteneva venivano accusati dal centrosinistra e dall'Associazione nazionale magistrati di lavorare contro il buon funzionamento della giustizia; in particolare, le accuse riguardavano la mancata risoluzione del problema della lentezza dei processi, l'approvazione di provvedimenti a vantaggio di determinati individui e non del Paese, e, infine, la riforma dell'ordinamento giudiziario, che cancellava l'autonomia e l'indipendenza della magistratura previste dalla Costituzione. Sulle prime due questioni l'attuale Esecutivo non è finora intervenuto, in quanto le cosiddette leggi vergogna non sono state abrogate, mentre sono addirittura diminuite le risorse finanziarie stanziare per l'amministrazione della giustizia, a fronte di un loro aumento negli anni del Governo Berlusconi; il Governo Prodi si è adoperato sin dall'inizio, invece, per impedire l'attuazione della riforma dell'ordinamento giudiziario approvata nella precedente legislatura. Dietro tale urgenza si può scorgere il desiderio di rivalsa del potere giudiziario contro una riforma che venne approvata, per la prima volta dopo molto tempo, senza tenere conto delle pressioni e delle ingerenze della magistratura; il disegno di legge in esame rivela come tali ingerenze siano invece tornate a proporsi e pretendano di sostituirsi alla debolezza del potere politico. Elemento importante della riforma approvata nella passata legislatura non è stata tanto la separazione delle carriere dei magistrati, quanto l'individuazione di strumenti oggettivi, i concorsi, per la progressione in car-

riera dei magistrati; con l'articolo 2 del disegno di legge si intende ripristinare la situazione precedente, attribuendo al CSM, quindi alle correnti che lo compongono, poteri amplissimi sulla carriera dei magistrati. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Saro*).

CASSON (*Ulivo*). L'urgenza dell'approvazione del disegno di legge in esame è data dalla scadenza del 31 luglio prossimo, data di entrata in vigore degli ultimi decreti legislativi attuativi della riforma Castelli, che metterebbe a repentaglio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. In Commissione il provvedimento è stato valutato a fondo e la maggioranza ha raggiunto un punto di equilibrio su questioni controverse quali la valutazione professionale del magistrato ed il cambio di distretto per il magistrato che decide di cambiare funzione; l'opposizione ha invece assunto un atteggiamento ambiguo e non ha votato il testo che viene presentato all'Aula. Il provvedimento in esame è un primo passo di un percorso ancora lungo ed impervio per affrontare i nodi irrisolti del funzionamento della giustizia, come la lunghezza dei processi e la certezza della pena; il sistema giustizia rappresenta comunque una priorità su cui si deve intervenire, anche per porre rimedio, come l'attuale maggioranza sta facendo, alle distorsioni introdotte dal centrodestra nella scorsa legislatura. (*Applausi dai Gruppi Ulivo e Aut e del senatore Di Lello Finuoli*).

DIVINA (*LNP*). Il disegno di legge di modifica della riforma dell'ordinamento giudiziario operata nella scorsa legislatura fa registrare ancora il dissenso della magistratura che si compatta allorché il Parlamento, anche intervenendo per modificare la riforma Castelli, svolge la funzione precipua cui è chiamato dalla Costituzione. Tali critiche trovano eco all'interno della maggioranza nelle dichiarazioni del ministro Di Pietro che, ignorando il ruolo istituzionale ricoperto, intende in realtà difendere la *lobby* dei magistrati: L'Associazione nazionale dei magistrati, per parte sua, si dissocia dall'approvazione di modifiche alla cui definizione ha peraltro contribuito, giungendo a proclamare lo sciopero. Manifestando insoddisfazione verso qualsiasi intervento normativo operato dal Parlamento, la magistratura mina il sistema democratico fondato sul principio della separazione dei poteri. Non presenta alcun carattere punitivo un ordinamento giudiziario che intenda fondarsi sul criterio della professionalità dei magistrati o che preveda ad esempio il trasferimento di distretto o regione in caso di passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente o viceversa. Si tratta infatti di misure disposte a garanzia di un sistema giustizia più efficiente nell'interesse dei cittadini, mentre semmai è criticabile l'esclusione dalla riforma della magistratura onoraria. Il carattere eversivo del comportamento della magistratura sarebbe tacciabile di reato di attentato alla Costituzione, qualora ne fosse prevista l'estensione.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). In materia di ordinamento giudiziario, il Governo ha assolto all'impegno di modificare la precedente riforma percorrendo la strada di ricercare la coesione all'interno della maggioranza

e di favorire il dialogo con l'opposizione e gli operatori della giustizia. Si è proceduto infatti già dallo scorso anno alla sospensione dell'efficacia delle disposizioni che creavano maggiori difficoltà operative per poi varare un testo di riforma complessiva che è stato ulteriormente migliorato nel corso dell'esame in Commissione. È pertanto inaccettabile l'accusa rivolta da una parte della maggioranza di accordi trasversali alle spalle dei cittadini. Peraltro, l'Italia dei Valori avrebbe potuto avanzare le proprie proposte di modifica in sede di esame del disegno di legge in Commissione piuttosto che indirizzarle successivamente al presidente Prodi mediante una lettera, come ha fatto il ministro Di Pietro. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana. Dà annuncio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 13,28.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,43*).

Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

#### Sul processo verbale

STIFFONI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LNP*). Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, se è sul verbale.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Sul verbale della seduta precedente, quella che si è appena conclusa.

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, mi deve far dare un chiarimento. La seduta era di commemorazione. Sono un Presidente del Senato che interpreta sulla base della convinzione che le nostre regole sono nel Regolamento ma anche nella nostra attività. La seduta precedente, però, è stata organizzata con orari stretti e un programma che coinvolgeva il Presidente della Repubblica. Era una seduta di commemorazione, con interventi e tempi fissati. Come può pensare che possa aprire un dibattito o dare la parola? È una cosa fuori dalla realtà.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Presidente, lei ha visto che io non sono un intemperante che ha preteso la parola.

PRESIDENTE. Ma non gliel'avrei data. Cosa pretende? In una seduta come quella pretende la parola?

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Presidente, io ho rispetto enorme per lo stile della sua conduzione.

PRESIDENTE. Anch'io per lei.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Quello che voglio dirle è che però lei, aprendo la seduta precedente, ha fatto un riferimento alla dialettica parlamentare dicendo che nel caso in specie – la commemorazione – vi era unanimità di sensibilità. Io vorrei formalizzare all'Aula, invece, che quella unanimità non vi è. Chiedo che rimanga agli atti il dissenso mio e del mio Gruppo rispetto ad una costruzione agiografica, rituale, non rispettosa della verità storica che è oggetto di una riflessione profonda. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Centaro*).

PRESIDENTE. Grazie, senatore.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Presidente, vorrei concludere.

PRESIDENTE. Ma non può andare avanti con questo discorso, perché è assolutamente irrituale. Stiamo parlando di una cosa sulla quale lei non poteva intervenire. La prego, senatore, le cose impossibili non si possono chiedere. Grazie.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Possibile che in un Parlamento io non potrò dire cosa penso di Garibaldi?

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, non possiamo andare avanti in questo modo.

C'è una richiesta di verifica del numero legale del senatore Stiffoni. (*Il senatore Pistorio continua a parlare fuori microfono*).

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Presidente, io le chiedo un minuto. Lei dovrebbe consentire l'espressione del dissenso. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Senatore, la prego, non può. Io ho rispetto per i colleghi che sono dentro l'Aula.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Colleghi, affrettatevi a prendere posto.

*(Segue la verifica del numero legale).*

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Non è mai accaduto che lei abbia negato la parola su Garibaldi.

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, le do la parola ma la prego di concludere.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Presidente, io devo osservare che la celebrazione precedente è stata un'occasione sprecata per ribadire una agiografia del personaggio attraverso meccanismi rituali che fanno torto alla verità storica, che è oggi oggetto di una profonda revisione nella comunità scientifica. Non se ne è fatto nessun cenno.

PRESIDENTE. Grazie, senatore, adesso basta. Lei non può pretendere di parlare quando il tema non è all'ordine del giorno.

Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Ma questo è il Parlamento!

Presidente, lei impedisce l'espressione libera, non è corretto. Non intendo rinunciare all'esercizio della libertà politica!

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 10,52*). (*Il senatore Pistorio continua a parlare fuori microfono*).

### **Sui lavori del Senato**

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, la prego di stare alle regole: non può pensare di intervenire quando siamo completamente fuori dalla questione. Io le ho dato il momento per parlare, concluda.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Presidente, la prassi di quest'Aula prevede che all'inizio di seduta vi sia anche uno spazio per sollecitare la riflessione su argomenti non all'ordine del giorno. (*Proteste dai banchi della maggioranza*). Di cosa avete paura? Dell'icona Garibaldi?

PRESIDENTE. Ha concluso?

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). No, Presidente.

PRESIDENTE. Guardi, le tolgo la parola ufficialmente.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Devo leggere.

PRESIDENTE. No, senatore Pistorio, lei quei due fogli non li legge. Le do un minuto per concludere, perché sta parlando di una questione, di un problema chiuso e che non rientrava nella seduta del Senato: era una commemorazione. Lei sta facendo una prepotenza che io non posso accettare. Le concedo una frase per concludere.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Presidente, questo non è democratico!

PRESIDENTE. È democratico invece. Le tolgo la parola. (*Il senatore Pistorio continua a parlare fuori microfono*).

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, lei poc'anzi ha detto qualcosa che condivido solo in parte, perché ritengo che il Regolamento, soprattutto nei casi controversi, debba essere la nostra Stella polare. Lei ha dichiarato – mi corregga se sbaglio – che nella conduzione dell'Aula interpreta il Regolamento cercando però di adattarlo alle circostanze. Non vi è dubbio che ormai è prassi consolidata, almeno in questa legislatura, che all'inizio di ogni seduta vi siano interventi che non hanno nulla a che fare con l'ordine del giorno posto all'attenzione dell'Assemblea. Trovo quindi singolare che su un argomento importante come quello di oggi – al riguardo, vi sono stati aspetti che vorrei sottolineare – lei non lasci parlare il senatore Pistorio.

Mi scusi, credo che questa sia una coartazione dell'Aula perché è uscita un'immagine di quest'Assemblea che non corrisponde alla verità. Oggi qui è stata messa in scena una rappresentazione del Senato in base alla quale ci sarebbe unanimità sul discorso del senatore Zanone, che noi invece non condividiamo assolutamente. (*Applausi dai Gruppi LNP e DCA-PRI-MPA*). Credo che l'Aula, un luogo laicamente sacro per la democrazia del nostro Paese, abbia tutto il diritto di esprimere il proprio dissenso su un discorso che in qualche momento – mi scusi, senatore Zanone – ha quasi sfiorato il grottesco.

Non siamo stati presenti, non certo per mancanza di rispetto nei confronti del Capo dello Stato, ma per sottolineare il fatto che riteniamo che la figura di Garibaldi debba essere rivisitata alla luce di un'analisi storica che non faccia parte della agiografia tradizionale della «camicia rossa». Capisco che oggi la camicia rossa vada molto di moda in quest'Aula, ma credo che l'Assemblea abbia tutto il diritto di esprimere una pluralità di voci su questo tema.

Mi scusi, signor Presidente, ma non sono assolutamente d'accordo sul fatto che lei non abbia lasciato parlare il senatore Pistorio, a cui va tutta la nostra solidarietà. (*Applausi dai Gruppi LNP e DCA-PRI-MPA*).

PRESIDENTE. Senatore Castelli, il suo è un richiamo importante. Ho sostenuto – e ne sono profondamente convinto – che i nostri lavori vadano condotti sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento; tuttavia, qualsiasi persona chiamata a presiedere i lavori di un'Aula parlamentare o di un'assemblea ha tradizionalmente la possibilità di indirizzare il dibattito a seconda del momento in cui si svolgono i lavori e in relazione al modo in cui si sviluppa la dialettica all'interno dell'Aula parlamentare.

Ho rivolto al senatore Pistorio unicamente la seguente obiezione: questa mattina non abbiamo aperto una normale seduta e l'Aula non è stata chiamata ad esprimersi; abbiamo ospitato la commemorazione del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi da parte del Comitato nazionale, quindi il Senato non è stato coinvolto in nessun giudizio. Voler intervenire su una manifestazione del genere, sulla quale ognuno di noi può esprimere un suo giudizio personale al di fuori di qui, mi sembra proprio, rispetto alla cerimonia di questa mattina, fuori dei nostri binari tra-

dizionali. Questo ho voluto dire al senatore Pistorio, al quale comunque ho poi dato la parola chiedendogli di intervenire brevemente.

Tuttavia, come lei chiede comprensione a chi presiede l'Aula, altrettanta comprensione e attenzione sul valore di quanto viene fatto in questa sede debbono averla anche i senatori. Questa è la mia visione ed è stato il principio che mi ha ispirato nel mio comportamento.

### **Discussione del disegno di legge:**

**(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario (Relazione orale) (ore 10,55)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1447.

Il relatore, senatore Di Lello Finuoli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Presidente, è incomprensibile!

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, la prego.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). È un fatto di principio! (*Proteste dai banchi del centro-sinistra*).

VOCI DAI BANCHI DEL CENTRO-SINISTRA. Fuori!

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, le ho tolto la parola. Lei non può porre questioni di principio, le ho tolto la parola, basta. Questo discorso è chiuso.

Prego, senatore Di Lello.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). È assolutamente incomprensibile. Il Regolamento, per come viene interpretato, ha consentito sempre di effettuare brevi interventi su temi di attualità. Non mi faccia sforzare la voce, mi dia la parola. (*Proteste dai banchi del centro-sinistra*). È il Regolamento, Presidente. Ha ragione il senatore Castelli.

PRESIDENTE. Le ricordo che lei è anche un componente del Consiglio di Presidenza. Chiuda, per favore.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Per questa ragione custodisco il Regolamento.

PRESIDENTE. Svolgiamo la relazione, senatore Di Lello Finuoli.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Presidente, non è corretto, è un'impuntatura incomprensibile. Mi appello alla sua saggezza.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi...

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Dovrò disturbare il senatore Di Lello Finuoli e mi dispiace. Presidente, è incomprensibile...

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. ...il disegno di legge n. 1447 modifica l'ordinamento giudiziario, già riformato dal precedente Governo, con una serie di decreti legislativi...

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Presidente Marini, è un atteggiamento incomprensibile non consentire un intervento critico rispetto a una ricostruzione... (*Applausi dal Gruppo LNP. Vivaci proteste dai banchi del centro-sinistra*).

VOCI DAI BANCHI DEL CENTRO-SINISTRA. Basta!

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Presidente, lei deve far mettere agli atti che c'è un dissenso.

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, la richiamo all'ordine.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Io non intendo rinunciare a questo diritto!

PRESIDENTE. Proprio non vorrei espellerla. Non lo voglio fare.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Presidente, se lei non mi dà la parola sarò costretto...

PRESIDENTE. In conclusione di seduta le ridarò la possibilità di parlare. Non voglio espellerla.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Presidente, me ne vado io.

PRESIDENTE. Prego, vada avanti, senatore Di Lello.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). È inaccettabile, non è mai successo. (*Il senatore Pistorio abbandona l'Aula*).

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, il disegno di legge n. 1447 modifica l'ordinamento giudiziario, già riformato dal precedente Governo con una serie di decreti legislativi che avevano, a loro volta, modificato profondamente l'assetto della magistratura disegnato dall'ordinamento del 1941.

Due decreti riguardanti l'assetto dell'ufficio del pubblico ministero e il sistema disciplinare dei magistrati sono stati già oggetto di integrazione e modifiche con la legge 24 ottobre 2006, n. 269.

Oggi si chiede di modificare il decreto legislativo n. 160 del 2006, relativo alla nuova disciplina dell'accesso in magistratura e in materia di progressione economica, di attribuzione di funzioni; il decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo all'istituzione della scuola della magistratura, e il decreto legislativo n. 25 del 2006, relativo al consiglio direttivo della Cassazione e ai consigli giudiziari.

Detti decreti legislativi sono stati oggetto del provvedimento di sospensione, con la medesima legge 24 ottobre 2006, n. 269, sino al 31 luglio 2007.

Il disegno di legge del Governo di modifica della riforma è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 30 marzo 2007. La Commissione, prima in Comitato ristretto e poi in sede plenaria, ha esaminato il testo del disegno di legge, al quale sono stati presentati circa 400 emendamenti, un numero notevole giustificato dalla complessità dello stesso e non certo ispirato a fini ostruzionistici. Come relatore, ho presentato quattro emendamenti sostitutivi dei primi quattro articoli, così come ho proposto lo stralcio per gli articoli non interessati dalla scadenza del prossimo 31 luglio.

Esporrò brevemente il contenuto del testo approvato in Commissione.

L'articolo 1 (che modifica il decreto legislativo n. 160 del 2006) tratta dell'accesso in magistratura e del tirocinio per i vincitori di concorsi, chiamati non più uditori giudiziari ma magistrati ordinari, e con tale qualifica vengono assunti i concorrenti che lo superano.

Le modalità del concorso rispecchiano quelle usuali delle tre prove scritte. Ne era stata prevista una quarta consistente in un elaborato pratico con la redazione di un provvedimento in materia di dritto civile e processuale civile o di dritto penale e processuale penale, previsione scartata dalla Commissione che, per la preparazione pratica, ha ritenuto sufficiente il tirocinio. Tra le materie della prova orale è stato inserito un colloquio su una lingua straniera scelta tra l'inglese, lo spagnolo, il francese ed il tedesco.

Il concorso in magistratura si configura, ormai, di secondo grado e su questa specificità sono stati modellati i requisiti per parteciparvi. Semplificando, vi possono partecipare, pertanto, coloro che abbiano già acquisito un certo grado di professionalità, come i laureati in giurisprudenza – requisito ovviamente comune a tutti i partecipanti – che hanno conseguito un diploma presso una scuola di specializzazione per le professioni legali, nonché gli avvocati e i pubblici dipendenti con una professionalità maturata nel loro ufficio.

L'articolo 2 attiene alla specificazione delle funzioni, alla valutazione della professionalità dei magistrati e al conferimento delle funzioni stesse, ribadendo, secondo il dettato dell'articolo 107 della Costituzione, che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni, giudicati e requirenti, di primo grado, di secondo grado e di legittimità.

Le funzioni sono analiticamente ripartite in primo grado, secondo grado, direttive, semidirettive, superiori e apicali, ripartizioni che implicano coerentemente una graduale e quadriennale valutazione della professionalità, fino alla settima valutazione, per la progressione in carriera. Sono inoltre stabiliti periodi di permanenza nell'ufficio (da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci), nonché la temporaneità (quattro anni) degli uffici direttivi, rinnovabili una sola volta e solo dopo una positiva valutazione dei risultati conseguiti.

La carriera dei magistrati non è più «automatica» o frutto di una valutazione solo formale, all'esito della quale, per troppi anni, tutti sono risultati meritevoli di accedere ai gradi superiori. Con il nuovo sistema, anch'esso concorsuale, si stabilisce che la valutazione della professionalità è incentrata su quattro principi: la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno, ed è effettuata secondo molteplici parametri, abbastanza oggettivi, ricompresi in ciascuno dei citati principi.

In nessuno caso tale valutazione ha per oggetto l'attività di interpretazione delle norme di dritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove.

Per la progressione in carriera, e per la stessa permanenza nell'ordine giudiziario, i magistrati, quindi, all'esito di una verifica alla quale sono sottoposti ogni quattro anni, devono dimostrare di avere quelle qualità analiticamente determinate nel testo.

Partiamo dalla prima nomina. La proposta iniziale del disegno di legge prevedeva che i magistrati ordinari, al termine del tirocinio, non fossero destinati di norma a svolgere le funzioni requirenti e quelle di giudice presso le sezioni dei giudici singoli per le indagini preliminari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità e che, comunque, per particolari esigenze di servizio, tale esclusione potesse essere disattesa.

A tale disposizione doveva essere collegata anche un'altra che prevedeva come, sempre per esigenze di servizio, il periodo di tirocinio dei magistrati potesse essere ridotto della metà. Si sarebbero potute attribuire, così, funzioni molto delicate a magistrati di prima nomina, che non solo erano senza esperienze di ufficio, ma non avevano nemmeno completato l'intero periodo di tirocinio.

Per una migliore tutela delle garanzie dei cittadini, la Commissione ha optato per una soluzione «radicale», evitando che, per esigenze d'ufficio, si potessero attribuire le funzioni sopracitate ai magistrati di prima nomina e prevedendo l'obbligo, per tutti i magistrati vincitori del concorso, di completare il periodo di tirocinio.

Ciò comporterà sicuramente problemi di copertura dei posti vacanti, non potendosi disporre immediatamente dei vincitori di concorso per molte sedi scoperte. Si è, però, ritenuto essenziale voltare pagina, per le ragioni sopra esposte, decidendo di utilizzare sempre e comunque magistrati che abbiano già maturato esperienze collegiali dopo un accurato tirocinio.

A decorrere dalla prima nomina, tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio. Devono quindi superare con esito positivo tale valutazione, affidata *in primis* ai consigli giudiziari che raccolgono dati e segnalazioni anche dai consigli dell'ordine. Le segnalazioni dei consigli dell'ordine, poi, non verranno più filtrate attraverso il rapporto dei capi degli uffici, ma verranno consacrate in un rapporto autonomo inoltrato ai consigli giudiziari e al CSM.

Il giudizio finale, positivo, non positivo o negativo, toccherà esprimerlo al CSM. Il giudizio positivo consente la progressione nella carriera, mentre il doppio giudizio negativo o il permanere di carenze dopo un giudizio non positivo, comporta la dispensa dal servizio.

Poiché i magistrati devono raggiungere un grado di sufficienza in tutti, indistintamente, i numerosissimi parametri di professionalità, è sorta nella Commissione la preoccupazione che, per non dare troppi giudizi non positivi o negativi, il CSM possa tornare al passato e assegnare a tutti il rituale giudizio positivo per la progressione in carriera o per l'accesso alle delicate funzioni direttive o semidirettive. Credo che questo sistema di valutazione sia, in teoria, il più rispondente alla necessità di avere magistrati preparati e laboriosi, ma bisognerà valutarne l'efficacia all'atto della sua entrata a regime e, come potere legislativo, decidere se, eventualmente e successivamente, mantenerlo in vita o modificarlo.

I consigli giudiziari, i consigli dell'ordine e il CSM sono chiamati a confrontarsi con un compito arduo, perché se il sistema di valutazione, che rappresenta il cuore della riforma, dovesse fallire, si dovrebbe rimettere in discussione tutto l'ordinamento giudiziario delineato dal disegno di legge che stiamo esaminando.

Il conferimento delle funzioni superiori, cioè il passaggio ad una fascia superiore, avviene a domanda degli interessati mediante una procedura concorsuale per soli titoli, alla quale possono partecipare tutti i magistrati che abbiano già conseguito la valutazione anteriore richiesta.

Nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, direttive superiori, direttive e semidirettive di merito e di legittimità, il controllo di professionalità verte anche sulla gestione dell'ufficio cui sono preposti, con particolare riguardo all'efficienza, all'efficacia e ai risultati dell'attività svolta.

Dette funzioni direttive e semidirettive hanno – come già detto – natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, rinnovabile per una sola volta a seguito di valutazione positiva da parte del CSM.

Per il conferimento delle funzioni di legittimità è istituita un'apposita commissione nominata dal CSM e composta da cinque membri, tre dei quali magistrati che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, designato dal Consiglio nazionale forense.

Per il conferimento delle funzioni di legittimità, inoltre, limitatamente al dieci per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valuta-

zione di professionalità, in possesso dei titoli professionali e scientifici adeguati. Si è voluto, così, dare la possibilità a magistrati che, sebbene più giovani, hanno però qualità professionali e scientifiche tali da poter accedere alle funzioni di legittimità senza attendere la quarta valutazione.

È stato poi affrontato il difficile capitolo del passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, sul quale il confronto tra la maggioranza e l'opposizione si è rivelato abbastanza aspro, provenendo quest'ultima dalla proposta di un sistema incentrato sulla separazione delle carriere (altro che inciucio).

Si è optato per una soluzione che rendesse rigida la separazione delle funzioni (così come specificato nello stesso programma elettorale dell'Unione), modificando la proposta iniziale del Governo che non consentiva il passaggio di funzione all'interno dello stesso distretto ai soli magistrati che non svolgessero funzioni direttive o semidirettive, cioè ai soli giudici o sostituti procuratori: i «*peones*» dovevano cambiare distretto, mentre per i direttivi, i detentori di un potere più incisivo, era previsto il solo passaggio di funzione con trasferimento in un diverso circondario dello stesso distretto. Tale eccezione è stata ritenuta illogica dato che, come ho detto, proprio per coloro che esercitano funzioni direttive o semidirettive il passaggio ad altro distretto è ritenuto più necessitato di quanto non lo fosse quello previsto per i semplici giudici o pubblici ministeri.

Nel caso di Regioni con più distretti (e qui richiamerei la vostra attenzione), il passaggio di funzioni implicherà anche il cambiamento di Regione e ciò perché il semplice spostarsi in un distretto distante pochi chilometri e all'interno della stessa Regione, renderebbe poco percettibile all'esterno il distacco dalla funzione precedentemente esercitata. Ma ciò anche per un principio di pari trattamento dei magistrati. Bisogna, infatti, tener presente (e anche molti membri del Governo lo dimenticano in questi giorni) che su venti Regioni solo cinque hanno più di un distretto: mentre per le altre quindici Regioni il mutamento di funzioni avrebbe implicato sempre il cambio di Regione, ciò non sarebbe avvenuto per i soli magistrati di Lombardia, Sicilia, Campania, Puglia e Calabria.

La norma, ovviamente, non si applica alle funzioni di legittimità, essendo una sola Corte di cassazione, ma anche i vertici di detta Corte, in caso di mutamento di funzioni, devono superare il giudizio di idoneità per la funzione richiesta e partecipare a un corso di qualificazione professionale; e potrebbe anche darsi che proprio questo giudizio di idoneità farebbe scoprire, per esempio, che un procuratore generale della Cassazione non è idoneo a svolgere le funzioni di primo presidente, e viceversa.

L'articolo 3 (che modifica il decreto legislativo, n. 26 del 2006, riguarda l'istituzione della scuola della magistratura, deputata principalmente alla formazione e all'aggiornamento dei magistrati ordinari. La scuola è retta da un presidente, da un comitato direttivo e da un segretario generale. Il comitato direttivo è composto da dodici membri, sette dei quali magistrati, tre docenti universitari e due avvocati. Il CSM nomina sei magistrati e un docente universitario, cioè sette membri su dodici,

mentre il Ministro della giustizia nomina un magistrato, due docenti universitari e due avvocati.

Il tirocinio dei magistrati ha una durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali di sei mesi, anche non consecutivi, presso la scuola, e una di dodici mesi, anche non consecutivi, presso gli uffici giudiziari. Come si è già detto, non è stata accolta la proposta del Governo di poter dimezzare il tirocinio per esigenze di ufficio. Si è, infatti, ritenuta ineludibile la necessità di potersi avvalere di magistrati di prima nomina professionalmente preparati.

Tra le molteplici funzioni della scuola, oltre alla formazione e all'aggiornamento dei magistrati ordinari, ci sono quelle di formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria, di attività di formazione decentrata, nonché, su richiesta della competente autorità di Governo, di organizzazione di seminari di formazione di magistrati stranieri, di attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi, ed altro ancora.

L'articolo 4 (che modifica il decreto legislativo, n. 25 del 2006) attiene all'istituzione e composizione del consiglio direttivo della Cassazione, nonché alla composizione e al funzionamento dei consigli giudiziari dei vari distretti di Corte d'appello.

L'iniziale riforma dell'ordinamento giudiziario, varata nella precedente legislatura, assegnava notevoli compiti al consiglio direttivo della Cassazione, modellandolo come istituzione dotata di poteri concorrenziali con quelli che la Costituzione assegna al CSM.

In questo consiglio direttivo poi veniva inserito, come membro di diritto, il presidente del consiglio nazionale forense, e tra i componenti, oltre ad otto magistrati, venivano inseriti due professori universitari e due avvocati. Invece, nei consigli giudiziari venivano inseriti, come membri di diritto, i presidenti dei consigli dell'ordine, nonché avvocati e professori di ruolo; tutti in numero variabile a seconda della composizione del consiglio giudiziario, numericamente parametrato sulla quantità dei magistrati assegnati al distretto.

Il disegno di legge oggi in esame escludeva dal consiglio direttivo della Cassazione il presidente del Consiglio nazionale forense e dai consigli giudiziari i presidenti dei consigli dell'ordine, mantenendo la presenza di avvocati e professori universitari i quali, però, come nella riforma del precedente Governo, erano chiamati a decidere solo sulle tabelle e sui giudici di pace, con esclusione di qualsiasi potere di valutazione sulla professionalità dei magistrati.

Il testo licenziato dalla Commissione prevede che il presidente del consiglio nazionale forense faccia parte del consiglio direttivo della Cassazione, mentre mantiene l'esclusione dei presidenti dei consigli dell'ordine dai consigli giudiziari. Non c'è dubbio che su questo punto si è registrato un forte dissenso con l'opposizione, anche se devo insistere nel ricordare come nella riforma del precedente Governo questi presidenti dei consigli dell'ordine non avessero nessun ruolo nel giudizio sulla valutazione dei magistrati.



È noto a tutti come in questi ultimi anni si è avuta una notevole divaricazione tra la magistratura e l'avvocatura, divaricazione accentuatasi con l'entrata in vigore del codice di procedura penale e la costituzionalizzazione dei principi del giusto processo.

Il punto più acuto di questo dissenso è una asserita sostanziale mancanza di parità tra accusa e difesa dovuta proprio alla comunanza di carriera tra giudicanti e requirenti. Questa comune condivisione della carriera, segnata anche dalla possibilità di passare da una funzione ad un'altra rimanendo all'interno dello stesso ufficio, avrebbe una sua ricaduta sulla equità del processo e sulla imparzialità della decisione. A ciò andrebbe aggiunta la valutazione di professionalità dei magistrati tutti, operata dal comune CSM all'interno di una sorta di giurisdizione domestica che non garantirebbe, anch'essa, equità di giudizi e andrebbe a scapito della qualità della giurisdizione.

Il precedente Governo prevedeva di sciogliere alcuni di questi nodi con la separazione delle carriere e con un sistema di valutazione, e conseguente progressione in carriera, incentrata su concorsi per esami.

Credo, personalmente, che tali problemi esistano, e non v'è dubbio che l'attuale maggioranza ha cercato di affrontarne alcuni scegliendo, però, soluzioni diverse da quelle delineate nella riforma che si vuole modificare.

La rigida distinzione delle funzioni, così come proposta con il presente disegno di legge, credo che risolva radicalmente uno dei problemi cui si faceva cenno. Non vedremo più, infatti, requirenti che passano alla giudicante, e viceversa, rimanendo all'interno anche della stessa sede giudiziaria.

Per quanto attiene alla valutazione dei magistrati, il disegno di legge in esame prevede un ruolo specifico del consiglio dell'ordine degli avvocati che, come ho già detto, sarà legittimato ad inviare le sue osservazioni, positive o negative che siano, al consiglio giudiziario e al CSM. Se guardiamo alla sostanza più che alla forma, possiamo dire di aver fatto un primo passo per il coinvolgimento dell'avvocatura nella gestione del sistema giudiziario. Certo, molto ancora resta da fare per superare il solco che oggi divide giudici e avvocati, ma se non si superano posizioni pregiudiziali ogni sforzo in questa direzione risulterà vano.

I problemi della giustizia non si risolvono con la modifica dell'ordinamento giudiziario, si dice: non è così. Un buon ordinamento può anche risolvere alcuni problemi della giustizia. Per esempio, vorrei alludere al problema della laboriosità. Ci sono giudici, in Italia, che lavorano dal primo all'ultimo giorno dell'anno, che scrivono sentenze anche d'estate, che non prendono ferie, e ci sono invece giudici che parametrano la loro permanenza in ufficio secondo i loro ritmi biologici. Ci sono giudici che vanno in ufficio a mezzogiorno e se ne vanno alle quindici, stabilendo un orario idoneo a non incontrare nessuno, e ci sono giudici che entrano la mattina presto ed escono la sera tardi. Ebbene, io credo che questo ordinamento, questo sistema di valutazione, se funzionerà, potrà risolvere alcuni di questi problemi e sarà un bene non tanto per i magistrati né per gli

avvocati quanto per tutti i cittadini nel nome dei quali la giustizia viene amministrata. (*Applausi dai Gruppi RC-SE, SDSE e Ulivo e dei senatori Biondi e Caruso. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Comunico che sono state avanzate alla Presidenza alcune richieste di intervento, per illustrare questioni pregiudiziali.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, questa materia, riguardando la magistratura, è evidentemente *borderline*: quando si legifera in materia di funzionamento della magistratura si agisce sempre sul confine tra costituzionalità e incostituzionalità, è *in re ipsa*, è una situazione inevitabile.

Ben lo sappiamo noi, quando, nella passata legislatura, ci siamo cimentati su questo terreno costituzionalmente difficile e siamo incorsi anche nel rinvio alle Camere da parte del presidente Ciampi del testo approvato dal Parlamento. Non fu una sorpresa, signor Presidente, onorevoli colleghi, perché sapevamo fin dall'inizio che il presidente Ciampi avrebbe rinviato comunque alle Camere quel testo perché non condivideva che il Parlamento dovesse legiferare su tale materia. Parole pesanti le mie, lo riconosco, però suffragate e chiarite dalle vicende dell'attuale legislatura in cui il presidente Ciampi, in maniera direi quasi militare, ha sostenuto la sinistra, dimostrando da quale parte il suo cuore, la sua anima ed evidentemente anche la sua ragione batterono.

Non intendo parlare del merito della questione, ma soffermarmi – così come abbiamo fatto nella questione pregiudiziale – sulla parte meramente legata alle coperture finanziarie, di natura costituzionale ricadendo sotto il comma quarto dell'articolo 81 della Costituzione.

C'è un fatto sul quale vorrei che soprattutto i colleghi della Casa delle Libertà riflettessero. Signor Presidente, la Costituzione è sempre quella costruita e approvata tanti anni fa, contiene le regole del gioco che quindi dovrebbero valere per tutti i Governi, indipendentemente dal loro colore. Su questa materia invece si è verificato un fatto curioso. Mi riferisco alla questione dei magistrati in soprannumero.

Il disegno di legge in esame presenta una novità, peraltro condivisa già nella passata legislatura e rimasta concettualmente identica anche in questa, legata alla temporaneità degli incarichi direttivi. Si poneva infatti il problema di stabilire il futuro professionale di quei magistrati che, una volta esaurito il tempo dell'incarico direttivo, devono tornare ad altri ruoli. È chiaro che non si poteva assumere una posizione punitiva nei confronti di magistrati che hanno svolto un ruolo esimio di natura apicale, quindi logica avrebbe voluto che tornassero nei loro uffici, invece di punirli mandandoli in altri uffici, magari lontani dalla loro sede, dalla loro famiglia, dalla loro abituale dimora (e, secondo me, ci potrebbe anche essere qualche *fumus* di incostituzionalità perché ricordo che il magistrato è inamo-

vibile). Logica voleva che quei magistrati restassero nell'ufficio in cui avevano svolto l'incarico direttivo.

Il problema per il quale, se le tabelle fossero state completate, non c'era spazio, era stato risolto dicendo: teniamo questi magistrati negli uffici anche in soprannumero. Ma tale norma è stata giudicata priva di copertura sia della Commissione bilancio, presieduta dall'allora presidente Azzollini, sia attraverso una *moral suasion* esercitata per le vie brevi da parte della Presidenza della Repubblica. Non è stato possibile quindi approvare quella norma. Ebbene, magicamente, la stessa norma che la scorsa legislatura non era possibile oggi passa, identica a come l'avevamo prevista noi. Noi abbiamo dovuto cassarla; oggi, invece, passa. Desidero richiamare l'attenzione – ripeto – di questa distrattissima Aula su un tema che a me sembra cruciale: per la Presidenza della Repubblica quando vi è al Governo la Casa delle Libertà certe cose non si possono fare; le stesse cose, invece, quando c'è al Governo la sinistra si possono fare.

Mi sembra di non riuscire a risvegliare l'attenzione dei colleghi su questo punto che a me sembra fondamentale e pertanto termino qui il mio intervento senza speranza che la pregiudiziale venga approvata. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI e del senatore Paravia*).

PRESIDENTE. Comunico all'Aula che il senatore Palma ha rinunciato ad intervenire.

PASTORE (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, signor Ministro della giustizia, onorevoli colleghi, intervengo per illustrare una questione pregiudiziale.

Il presidente Castelli ha richiamato una norma della Costituzione piuttosto antica, vale a dire l'articolo 81, che non ha subito modifiche. Io richiamo invece l'articolo 111 della Costituzione che, invece, ha subito una radicale modificazione con la novella introdotta nel 1999.

L'articolo 111 – lo ricordo ai colleghi che non erano presenti in quest'Aula, ma anche a quelli del centro-destra e del centro-sinistra che lo erano e che hanno votato quella riforma costituzionale, estremamente importante per il nostro sistema delle garanzie – non riguarda un aspetto modesto e limitato del pianeta giustizia, ma tocca il cuore stesso del sistema, introducendo nel nostro ordinamento costituzionale i principi del cosiddetto giusto processo.

Ricordo altresì ai colleghi che per decisioni plurime assunte dalla Corte costituzionale prima della citata modifica del 1999 si riteneva che, nonostante le modifiche introdotte e il nuovo codice di procedura penale che sostituiva il sistema inquisitorio con il sistema accusatorio, restasse incardinato nel pubblico ministero quel ruolo di magistrato *super partes* che, invece, è tipico e proprio del giudice, ed era stata cassata tutta una serie di disposizioni in materia di formazione della prova.

Ricordo anche una norma introdotta in materia di prove acquisite attraverso l'utilizzazione dei pentiti che venne dichiarata incostituzionale dalla Corte. Questa norma ordinaria fu approvata a grande maggioranza e poi costrinse, in qualche modo, i sostenitori del nuovo modello a formulare il testo dell'articolo 111 della Costituzione. Tale articolo, per ciò che ci riguarda in questa sede, afferma che nel processo vi sono delle parti scritte con gli stessi caratteri ortografici. Non vi è una parte scritta tutta in maiuscolo e una parte scritta tutta in minuscolo. Vi sono l'accusa e la difesa, che sono messe sullo stesso piano; l'accusa e la difesa che esercitano gli stessi diritti e che concorrono entrambe a formare la prova di fronte a un giudice terzo ed imparziale.

Il pubblico ministero non è giudice, non può essere giudice e non può essere confuso con il giudice. Di qui la necessità che porta, proprio in ossequio e in attuazione all'articolo 111 della Costituzione, a separare decisamente non solo le funzioni, ma anche le carriere tra inquirenti e giudicanti. Sono due soggetti diversi per formazione, per esperienza e per mentalità. Laddove poi si passi da una funzione all'altra, c'è una difficile compatibilità dei ruoli.

Con la riforma Castelli si è tentato di realizzare tale separazione, senza incidere però in maniera netta sulla partenza iniziale di queste due figure. Si parla di separazione delle funzioni. Prima di passare da una all'altra occorre però un periodo di ampia decantazione, in modo che ci sia l'impossibilità o l'estrema difficoltà che una possa influenzare quella assunta successivamente, fino ad arrivare ad una totale incompatibilità.

Io ritengo, l'ho sempre detto e sostenuto, che la riforma Castelli sia benvenuta – dovrebbe anzi già essere attuata – ma anche che, rispetto all'articolo 111, sia estremamente moderata. Non interviene con l'accetta ma con il fioretto, o meglio con il bisturi, per non colpire un modello di magistratura unitaria che oggi comunque, in base all'articolo 111, non dovrebbe più esistere se non attraverso le norme in materia disciplinare e di carriera, cioè attraverso le disposizioni sul Consiglio superiore della magistratura. Questo non significa che il pubblico ministero debba essere sottoposto all'autorità politica, ma che può essere un magistrato diverso rispetto al magistrato che fa il giudice. È chiara la distinzione scolpita nell'articolo 111. Purtroppo, però, con la riforma portata avanti dal centro-sinistra in quest'Aula, questo magistrato riacquista un'omogeneità e un'unicità che dovrebbero essere radicalmente stroncate e decisamente tagliate.

Proprio perché la riforma proposta rappresenta un passo indietro rispetto alla riforma Castelli, ritengo che ci siano tutti gli elementi per sostenere l'incostituzionalità, naturalmente con riferimento all'articolo 111, del disegno di legge all'esame del Senato.

Voglio solo aggiungere un dato politico e un appello ai colleghi senatori. Ricordo che dal 1996 al 2001 vi è stato un Governo di centro-sinistra, pur con maggioranze variabili. Ma quel Governo e, soprattutto, quella maggioranza hanno avuto il coraggio e la dignità di intervenire

in maniera forte e significativa sul sistema della giustizia, proprio con l'approvazione dell'articolo 111 della Costituzione, che non è stato scritto sotto dettatura dell'Associazione nazionale magistrati o di quei magistrati che siedono nel Consiglio superiore della magistratura. Vi chiedo di riacquistare questa dignità e di riacquistare la vostra autonomia. Evitiamo che si verifichi quello che non si è verificato nella XIII legislatura, che invece consentì di apportare questa profonda modifica nel nostro tessuto costituzionale.

Speriamo che la riforma che comunque verrà definita da quest'Aula vada nella direzione voluta dal legislatore costituzionale. (*Applausi dal Gruppo FI*).

CENTARO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, intervengo per illustrare una questione pregiudiziale di costituzionalità con riferimento all'articolo 105 della Costituzione, che disciplina e prevede i compiti del Consiglio superiore della magistratura. Ancorché vi sia un riferimento alle norme dell'ordinamento giudiziario, e quindi al disegno di legge che noi oggi stiamo esaminando, secondo tale articolo «spettano al Consiglio superiore della magistratura (...) le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati».

Desidero soffermare la mia attenzione sul termine «promozioni». Il termine «promozione» si riferisce ad un passaggio di grado, o di qualifica da un livello inferiore ad un livello superiore. Diversamente, infatti, non si tratterebbe di promozione, ma di attribuzione di funzioni o di qualifica analoga. Il termine «promozione» si riferisce ad un avanzamento nella qualifica, nel grado, nella carriera e anche ad una progressione economica che, però, attiene al mutamento di qualifica e di grado.

Nell'attuale sistema, che diverge sostanzialmente dal precedente previsto dalla riforma Castelli, la progressione in carriera e l'attribuzione delle funzioni avvengono attraverso una valutazione. Nella sostanza, vi è un sistema binario in virtù del quale vi è una progressione in carriera che passa attraverso una valutazione e quindi una sorta di pagella. Non parliamo di promozione, perché la promozione non può che avvenire attraverso un concorso, per titoli o per titoli ed esami, che risponde maggiormente alla logica della possibilità di esaminare l'interessato per poi promuoverlo. In questo caso abbiamo semplicemente una valutazione, una sorta di pagella, che viene attribuita al magistrato ai fini della progressione economica e anche della progressione in carriera.

Badiamo bene. Nella legge sull'ordinamento giudiziario vi sono chiari riferimenti ai livelli (alla prima, alla seconda, alla terza e alla quarta fascia) anche ai fini dell'attribuzione delle funzioni: funzioni di legittimità, funzioni di appello e anche funzioni direttive, secondo una graduazione che viene ad essere elencata con riferimento a quelle funzioni.

Logica vorrebbe, allora, che la promozione derivasse da un'attività vera, concorsuale, così come si era previsto nella riforma Castelli, e non da una semplice valutazione. La semplice valutazione non ci riporta certamente al dettato costituzionale, in quanto introduce nell'ordinamento una sorta di corsia privilegiata e di accelerazione nell'*iter*, che non corrisponde – ripeto – al dettato costituzionale. I termini giuridici hanno un significato netto e preciso, non possono essere interpretati o piegati ad una diversa concezione della progressione in carriera dei magistrati e della loro valutazione.

Mentre una previsione che disciplina le promozioni attraverso concorsi per titoli ed esami risponde, attraverso la possibilità di vagliare la capacità del magistrato, alla possibilità di aumentarne la qualifica, di promuoverlo a nuova qualifica, diversa da quella precedente, con la conseguente progressione economica, nell'ottica del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario oggi all'esame del Parlamento non ci ritroviamo, perché vi è soltanto una sorta di pagella, di valutazione, a fronte della quale vengono conferite funzioni che corrispondono a quella fascia di valutazione. È chiaro, dunque, che vi è stato un netto aggiramento della norma costituzionale; vi è stata un'agevolazione di carriera che – per carità – può essere anche condivisibile, ma che contrasta con la normativa costituzionale oggi vigente, che prevede quel tipo di valutazione.

Aggiungo che probabilmente la valutazione complessiva fatta attraverso una serie di *step* rappresentati da concorsi per titoli ed esami sarebbe in grado di valutare meglio i magistrati, di qualificarli, di far sì che ad arrivare ai più alti gradi, sia nelle funzioni direttive, sia nelle funzioni di legittimità, ma anche di merito, ci siano magistrati che siano stati valutati non attraverso il mero esame dei titoli o attraverso una pagella che finirà per essere conforme e omogenea per tutti.

Oggi nei fascicoli dei magistrati abbondano i superlativi assoluti; quando vi è un superlativo relativo probabilmente c'è qualcosa che non funziona e allora si comincia a scavare e chiarire; se proprio si fanno cose incredibili, allora c'è la negatività. Il timore è che aggirando la norma costituzionale si reintroduca un sistema che si basi su una serie di pagelle *standard* che favoriranno, ancora una volta, una progressione automatica della carriera, il raggiungimento delle funzioni di appello, di legittimità, ma anche il conseguimento delle funzioni direttive, senza una vera procedura concorsuale, senza la capacità di vagliare concretamente ciò che il magistrato è, ciò che riesce ad essere e quindi la sua caratura professionale. (*Applausi dal Gruppo FI*).

\* BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Signor Presidente, come già altre volte, ravviso una tendenza a banalizzare il dibattito sulla costituzionalità di provvedimenti sottoposti all'Aula. Dico banalizzare, perché il contrasto

sul merito di queste norme (ma avviene anche in altri casi) si trasforma, prima ancora della discussione generale, in un dibattito sulla costituzionalità delle stesse norme.

Le posizioni che si sono confrontate già nell'ambito della Commissione giustizia e che sono posizioni nettamente divergenti (da un lato, l'orientamento della maggioranza di centro-sinistra, dall'altro l'orientamento dell'opposizione di centro-destra) sarebbe utile che si confrontassero come già è avvenuto in Commissione, nella analisi e nella valutazione di merito di ciascuna delle norme che dobbiamo considerare. Invece, le questioni di costituzionalità vengono poste con una serie di forzature interpretative, per avere subito un voto, prima ancora che si entri nel merito della legge.

Noi respingiamo le tre questioni pregiudiziali che sono state poste, il Gruppo dell'Ulivo dichiara che voterà contro. La prima, posta dal senatore Castelli, ci sembra davvero priva di fondamento, poiché sono inconsistenti i richiami ad una mancanza di copertura finanziaria della legge che abbiamo innanzi a noi.

La seconda questione pregiudiziale è quella posta dal collega Pastore. Egli fa riferimento all'articolo 111 della Costituzione e rievoca anche le circostanze, le ragioni storiche per le quali in una passata legislatura, esattamente nella legislatura dei Governi di centro-sinistra, che va dal 1996 al 2001, per iniziativa delle forze di maggioranza e con il concorso dell'opposizione di centro-destra di allora, si ampliò e si rese più adeguata alla concezione nuova già espressa nel codice di procedura penale del 1989, la norma costituzionale relativa alle garanzie del processo penale.

Il principio del giusto processo, al quale ha fatto riferimento il collega Pastore, si risolve in sostanza nell'affermazione di un ruolo fondamentale del dibattimento (le prove si formano nel dibattimento) e dei principi di oralità e di centralità del contraddittorio, attorno ai quali tutta la disciplina del dibattimento deve ruotare. L'articolo 111 della Costituzione inoltre fissa il principio dei tempi ragionevoli del processo, che dovrebbe essere, più di quanto non sia stato finora, fonte di ispirazione dell'attività legislativa in materia processuale e di organizzazione della giustizia.

Certamente – vorrei dire al collega Pastore – l'articolo 111 della Costituzione non impone alcunché in materia di ordinamento giudiziario. Del resto, le norme della Costituzione prevedono garanzie di indipendenza per il pubblico ministero pari e convergenti con le garanzie di indipendenza previste per la magistratura giudicante.

Lo stesso principio fondamentale per cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, enunciato nell'articolo 101, comma secondo, della Costituzione, a chi voglia ripercorrere i lavori dell'Assemblea Costituente apparirà come la trascrizione e la modificazione formale di una norma che originariamente suonava: «I magistrati sono soggetti soltanto alla legge».

Dunque, nessuna norma della Costituzione impone una differenziazione né una separazione delle carriere né una diversità rispetto alle garanzie di indipendenza per la magistratura giudicante e per il pubblico ministero.

Nelle norme che stiamo per discutere si introduce una più netta distinzione delle funzioni: da un lato, la funzione requirente, dall'altro, quella giudicante. Nell'ambito della Costituzione però non è possibile andare al di là della distinzione delle funzioni e noi riteniamo che questa distinzione debba essere regolata in maniera equilibrata, in modo tale da non scoraggiare il passaggio, del quale vi è bisogno in un'ottica garantista, dall'una all'altra funzione. Personalmente avrei paura e preoccupazione di fronte ad un ordinamento che impone ad un magistrato di svolgere le funzioni requirenti per 30-35 anni di seguito. È evidente che quel magistrato svolgerà un'attività, maturerà delle abitudini, cristallizzerà la propria professionalità, in modo tale da assomigliare gradualmente sempre di più ad uno sceriffo e sempre di meno ad un giudice.

Queste sono le ragioni di merito che ci hanno indotto e ci inducono ad una scelta equilibrata in materia di separazione delle funzioni. Di questa scelta bisognerà discutere quando si affronteranno le questioni di merito, di contenuto delle norme che abbiamo di fronte. È inconsistente ed improponibile, infatti, una questione di costituzionalità che faccia riferimento ad una norma, l'articolo 111 della Costituzione, che nulla ha a che fare con l'organizzazione della magistratura né con l'ordinamento giudiziario.

La terza questione di costituzionalità è quella posta dal collega Centaro, con riferimento all'articolo 105 della Costituzione, che disciplina l'organo di governo autonomo della magistratura. L'articolo 105 dice che spettano al CSM, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario – vedete qual è il rilievo costituzionale della legge che ci accingiamo a discutere e ad approvare – le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Allora, dice il collega Centaro: promozione significa un passaggio verso l'alto; promozione significa concorso.

Ebbene, sommessamente, vorrei contestare questa interpretazione poiché, se è vero che il concetto di promozione evoca il passaggio da un grado all'altro, è anche vero che, sulla base dell'articolo 107, comma terzo, della Costituzione, non è riferibile all'ordinamento della magistratura nessun modello, nessun criterio di natura gerarchica.

È ben possibile che la promozione sia il risultato, in quanto passaggio da un grado all'altro, di una valutazione, nei termini in cui le valutazioni sono state regolate – con rigore, io credo – da questo disegno di legge. Le valutazioni sono alla base del controllo sulla professionalità dei magistrati; controllo rimesso al circuito di governo autonomo della magistratura. Infatti, è questo il punto ed è questa la differenza rispetto alla legge Castelli, che menomava i poteri dell'organo di governo autonomo della magistratura, mentre questo disegno di legge li rispetta e rispetta la Costituzione. Quindi, le questioni di costituzionalità sono assai poco fondate con riferimento a queste norme. Si può avere dunque promozione sulla base della valutazione. E non sta scritto da nessuna parte che ci debba essere il ripescaggio di questa figura arcaica, di questa specie di fossile dell'ordinamento giudiziario italiano, che erano i concorsi per titoli ed esami.



Dunque, nessuna ragione di incostituzionalità, cari colleghi. Noi votiamo serenamente contro le questioni poste dai colleghi del centro-destra. (*Applausi dal Gruppo Ulivo e del senatore Sodano*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Per comodità di computo dei voti, procediamo alla votazione mediante procedimento elettronico.

Metto ai voti, con procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Castelli (QP1), Pastore e Centaro.

Dichiaro aperta la votazione. (*Alcuni senatori dell'opposizione segnalano la presenza di luci accese sui banchi della maggioranza cui non corrisponderebbe la presenza di senatori*). Colleghi, i senatori segretari mi stanno segnalando i casi dubbi. Per favore, fate silenzio! (*Su segnalazione dei senatori segretari Malan e Battaglia il Presidente procede alla verifica delle luci accese dubbie*).

**Non è approvata.**

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore D'Onofrio. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, stiamo per votare un provvedimento, ovviamente di enorme rilevanza, con profonda delusione, purtroppo, da parte dell'UDC. Ero tra quelli che avevano sperato che il fatto che un ex democristiano come Mastella fosse ministro della giustizia servisse a trovare un punto di equilibrio definitivo al problema drammatico che si è aperto dal 1992-1993 dello scontro tra magistratura e potere politico. Così non è.

Le ragioni del dissenso sono tutte politiche; il collega Di Lello Finuoli vi ha indicato molte questioni tecniche, io mi soffermerò soltanto sulle poche questioni politiche essenziali. (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Parlerà dopo delle questioni essenziali, lo dico per lei, vediamo se prima riusciamo ad avere...

D'ONOFRIO (*UDC*). Non succede nulla Presidente, non ho alcuna remora.

Dicevo che le questioni essenziali, a nostro giudizio, erano due, in primo luogo consentire al potere legislativo, potere fondamentale dello Stato, di intervenire sull'ordinamento giudiziario per ottenere due obiettivi fondamentali: un nuovo e dignitoso equilibrio tra magistratura e avvocatura e una seria – se non separazione di carriere, perché capisco che la maggioranza è contraria – separazione di funzioni. Non c'è né l'una, né l'altra.

Nel corso dell'illustrazione della questione pregiudiziale il collega Castelli ha molto insistito su un'altra questione *de futuro*, che metto in evidenza subito perché riguarda il futuro del nostro Paese. Con le leggi

che hanno consentito fino ad ora l'avanzamento per anzianità nella carriera giurisdizionale vi era una dipendenza larvata dei magistrati dalle diverse organizzazioni politicizzate della magistratura solo qualora aspirassero a funzioni direttive.

Con la cosiddetta riforma che viene presentata, tutti i magistrati dipenderanno dal Consiglio superiore della magistratura e quindi soltanto dalle correnti politicizzate dei magistrati, con conseguente perdita radicale dell'indipendenza del singolo giudice, non della magistratura come organo sovrano. Il singolo magistrato, per poter progredire in carriera, dovrà passare attraverso un giudizio di professionalità, che ritengo giusto, da parte del Consiglio superiore della magistratura, il quale, nonostante i tentativi in Comitato ristretto, rimane arbitro totale della funzione del singolo magistrato. Quindi, vi è, con questa riforma, in prospettiva, una drammatica perdita di potere e di indipendenza del singolo magistrato. Tale questione è molto delicata, signor Presidente, perché riguarda la funzione costituzionale minima dell'indipendenza non della magistratura come ordine, ma del singolo magistrato.

Quanto ai rapporti tra magistratura e avvocati, basti ricordare lo scontro che nel Comitato ristretto e poi in 2ª Commissione si è rivelato in riferimento a due questioni apparentemente formali, ma sostanziali. I Consigli giudiziari, che diventano molto determinanti per l'avanzamento di carriera dei magistrati sono composti da magistrati mentre noi avremmo voluto che fossero composti anche dal presidente *ex officio* dell'Ordine degli avvocati competente, stabilendo un principio istituzionale di eguaglianza tra magistratura e avvocati. Così non si è voluto e il Governo ha insistito in modo durissimo perché non si realizzasse tale principio di eguaglianza. Noi lamentiamo il fatto che l'intera categoria degli avvocati, tutti gli avvocati che svolgono una funzione costituzionalmente rilevante, venga mantenuta in una condizione di subordinazione psicologica, politica e ideologica nei confronti della magistratura. Dunque, da questo punto di vista, l'obiettivo della parificazione delle funzioni tra giurisdizione e avvocatura non si è realizzato perché vi è stata una resistenza durissima della componente magistratuale anche nella Commissione giustizia del Senato contro ogni ipotesi almeno di apertura al principio di eguaglianza, secondo principio di costituzionalità.

Quanto alla separazione delle funzioni, abbiamo capito che non aveva senso insistere sulla separazione delle carriere. Sappiamo che in una parte della maggioranza vi è l'idea che esista una funzione giurisdizionale unica che si articola in due funzioni, lo capiamo, ma queste due funzioni devono restare confuse come oggi o dovrebbero essere distinte, come noi chiediamo e come ufficialmente anche la maggioranza chiede? Oggi viviamo in una situazione di confusione delle funzioni. Il magistrato saltella dalla funzione inquirente alla giudicante come gli pare, di fatto nella stessa corte d'appello o, nelle Regioni che hanno più di una corte, si sposta nella corte d'appello vicina. Quindi, di fatto, il magistrato svolge l'una e l'altra funzione: giudica dopo avere inquisito o inquisisce dopo avere giudicato, nella più totale confusione delle funzioni che è punto di scontro con il po-

tere politico. Nel 1993 questa è la stata la ragione per la quale azioni iniziate penalmente sono state giudicate di fatto nel contesto della confusione delle funzioni, ed è il motivo per il quale l'UDC rimane deluso del risultato conseguito in Commissione.

Mi auguro che i due emendamenti che presento al testo della Commissione trovino una diversa sensibilità da parte del Governo e della maggioranza, anche se non mi faccio illusioni. Abbiamo lavorato in Commissione giustizia su questi due punti. Non vi è stato modo di intendere la questione. Lo dico con sentimento molto accorato: siamo radicalmente delusi rispetto ad una ipotesi che avevamo visto con enorme piacere venire avanti, cioè quella della conclusione istituzionale di una vicenda molto antica.

La separazione delle funzioni è puramente fittizia perché si dice, nel testo che viene dalla Commissione, che si può cambiare funzione, da commissione giudicante ad inquirente e viceversa non più di quattro volte nella carriera. Occorre capire, però, che normalmente oggi i giudici cambiano funzioni una o due volte, per ragione di comodità di sede. Sono questioni che la gente dovrebbe capire: il giudice vuole avvicinarsi alla sede dalla quale proviene come residenza, un po' come i professori che vorrebbero lavorare nella sede più vicina a dove risiedono. Una o due volte, invece, il giudice sceglie la funzione per motivi ideologici. Quindi la possibilità di cambiare funzione quattro volte è il doppio di ciò che già oggi accade.

Noi abbiamo proposto che sia possibile fare il cambio di funzione una sola volta per ragioni radicali. Diamo per scontato, accettiamo *oborto collo* che si faccia un concorso unico iniziale, accettiamo che la magistratura passi dalla possibilità che oggi il neo laureato in giurisprudenza possa diventare magistrato ad un ordine nel quale si accede dopo aver svolto per almeno due anni un'altra attività, queste sono considerazioni positive. Capiamo che vi è stata una resistenza di parte della magistratura che credo abbia dato luogo a quella specie di finzione di sciopero che hanno intrapreso ieri i magistrati. Sappiamo che è una pura finzione, come lo sanno anche il ministro Mastella e il ministro Di Pietro: è un modo per far capire che avrebbero voluto di più.

Perché si lamentano? Perché nel nuovo ordinamento si è previsto che il magistrato che chiede di cambiare funzione deve cambiare Regione. Questo è il massimo sacrificio che si è ottenuto: cioè, rispetto al 100 per cento di potere esercitato, si toglie l'1 per cento; la legge che risulterà dall'esame parlamentare per il 99 per cento è identica a quella attuale: mantiene in futuro il rischio della perdita totale dell'indipendenza del singolo giudice, mantiene l'avvocatura in una condizione di subordinazione culturale, ideologica e politica (noi presenteremo emendamenti da questo punto di vista); la separazione delle funzioni è assolutamente marginale e non ha nulla di caratteristico e di fondamentale.

Si tratta, in sostanza, di un tentativo fallito. Di fronte a questo fallimento il nostro giudizio rimane radicalmente contrario; non daremo luogo ad ostruzionismi perché riteniamo che l'insuccesso si commenti da sé: è

un tentativo non riuscito e noi, di fronte a questo fallimento, che denunceremo, voteremo contro. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valentino. Ne ha facoltà.

VALENTINO (*AN*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare al Senato le nobili parole del Presidente della Repubblica che abbiamo ricevuto qualche giorno fa: con grande rigore istituzionale egli ci ha invitato ad essere particolarmente attenti sui temi della giustizia. Segnatamente, ha insistito su questa materia di tanta rilevanza costituzionale perché nei tempi più brevi, al fine di evitare sovrapposizioni, si valutasse il disegno di legge e lo si votasse.

Ciò che per il Capo dello Stato è un momento istituzionalmente apprezzabile per il ministro Di Pietro diventa un inciucio; l'incontro che vi è stato tra l'opposizione e la maggioranza, che, ahimè, non si è concretizzato in termini assolutamente armonici, ma che certamente ha consentito la rivisitazione di molti profili sensibili di questo disegno di legge, viene ritenuto da un Ministro del Governo un inciucio ed egli dice: io non lo voterò. Noi siamo ansiosi di vedere quali saranno le determinazioni del senatore Di Pietro, perché siamo abituati a questi effetti annuncio.

Sentiamo voci dissonanti all'interno della maggioranza, voci sovente in contrapposizione, poi di fronte all'eventualità di assumere decisioni concrete e coerenti si usa quello che voi giuristi, senatore Di Lello, chiamate *commodus discessus* e la soluzione più comoda e meno compromettente viene assunta. Questo è lo stato delle cose. Devo dire che questa mattina ho anche letto una dichiarazione estremamente critica nei confronti di Di Pietro fatta dall'onorevole D'Ambrosio, il quale ha antiche sintonie e certamente non lo si può ritenere un paladino di una corrente antimagistratura.

Dico ciò per porre in evidenza questo groviglio di situazioni che sono a monte della trattazione di questo disegno di legge. Vi è la politica della maggioranza in conflitto, vi è la ferma posizione dell'avvocatura italiana che insorge e dichiara di volersi astenere dalle udienze perché non condive nulla di questo disegno di legge; vi è altresì l'atteggiamento dell'Associazione nazionale magistrati, la cui giunta ieri si è dimessa.

Allora, mi chiedo e chiedo all'Aula: da chi è apprezzato questo provvedimento? Per quali ragioni si ritiene di dovere modificare ad ogni costo quanto fatto? Qualcuno sostiene che tale disegno di legge sia «meno peggio» del precedente. Francamente, non mi pare così se queste sono le reazioni e se tale è l'entità delle reazioni.

Devo anche manifestare le mie perplessità rispetto all'atteggiamento del Governo. Quando lei, senatore Mastella, affermò in Commissione giustizia che sarebbe stato osservatore rispettoso delle determinazioni assunte dalla Commissione, nessuno avrebbe mai immaginato l'introduzione di un maxiemendamento sostanzialmente modificativo di tutto quanto realizzato dalla Commissione fino a quel momento. Questo è un altro elemento di

anomalia, ma io non mi turbo più di tanto, signor Ministro, perché, in base alle mie affermazioni precedenti, si sono verificate una serie di vicende tutte ugualmente singolari.

Peraltro, le vicende relative alla trattazione di questi temi sono sempre così singolari. Infatti, quando si interviene per modificare assetti di organi sensibili e autorevoli dello Stato è fatale che le vicende debbano procedere in maniera ondivaga e altalenante, in quanto vi è una cultura conservatrice che, al di là delle declamazioni progressiste, non vorrebbe cambiare nulla. Eppure, le cose devono cambiare.

### **Presidenza del vice presidente ANGIUS (ore 12,15)**

(*Segue VALENTINO*). Vedete, signori senatori, noi non possiamo sistematicamente lamentarci di ciò che avviene nel mondo della giustizia. Noi leggiamo, ci stupiamo e talvolta ci indigniamo per quanto accade e per le vicende devastanti che, ormai da troppo tempo, caratterizzano e scandiscono la vita della giustizia in questo Paese. Poi, però, non si vuole cambiare nulla.

Invece, proprio questo stato di cose e, consentitemi, questa sistematica intrusività della giustizia in tutti i segmenti dello Stato imponevano un cambiamento radicale con la creazione di norme presiedenti alla struttura magistratuale in maniera corretta, coerente con le esigenze dei tempi, moderna e nel rispetto anche della norma costituzionale modificata qualche anno fa, cioè di quell'articolo 111 che oggi sembra dimenticato. Invece, così non è stato.

Molti di noi, naturalmente, lamentano il clima che stiamo vivendo e le vicende che attraversano la vita della giustizia. In concreto, però, cosa facciamo? Il Testo legislativo oggi proposto al voto dell'Assemblea non servirà nella maniera più assoluta a modificare questo stato di cose, e non soltanto perché espunge i due momenti fondanti, avvertiti dalla cultura generale come innovatori e utili a una più acconcia e migliore realizzazione del corpo magistratuale, quali la distinzione delle carriere e i criteri particolari della progressione di carriera. La verità è che esso cambia poco e niente nel momento in cui affida ogni valutazione, incidente sulla sostanza dei fatti, al Consiglio superiore della magistratura. Come possiamo dimenticare, tutti noi che ci accostiamo con onestà intellettuale a questa così vasta problematica, le regole sostanziali presiedenti all'attività del Consiglio superiore della magistratura? Ormai, la regola sostanziale è che le esigenze della magistratura associata, e dunque della politica della magistratura, prevalgono sui principi.

Tutto ciò avviene in una commistione profonda, nella quale si collegano valutazioni afferenti alla disciplina e valutazioni afferenti alle progressioni, alla promozione e agli incarichi più significativi. Si tratta. Que-

sto organo, che avrebbe dovuto valutare con rigore assoluto i comportamenti dei magistrati, anzi che secondo la vostra proposta di legge dovrebbe valutare con rigore assoluto i comportamenti dei magistrati, si caratterizza però nella sostanza per queste condotte che tutti noi conosciamo e deprechiamo, ma che non abbiamo il coraggio, poi, di considerare nella giusta dimensione allorquando trattiamo questi temi. Questa è la verità. E bisogna avere il coraggio, almeno in queste Aule, di parlare forte e chiaro. Con questo ordinamento giudiziario non cambia assolutamente nulla. È questa la ragione del nostro atteggiamento di ostilità.

Devo dare atto, per l'amor del cielo, al relatore e al sottosegretario Scotti di avere ascoltato con grande riguardo e grande attenzione le proposte che venivano dall'opposizione. Molte delle nostre proposte sono state accolte, ma erano piccoli momenti tesi a rendere meno complessa e problematica questa normativa che poi, nella sostanza, resta quella che è.

E allora, signori, voi pensate che i magistrati si sentano più impegnati perché sarà realizzato questo provvedimento legislativo, che verrà meno l'arretrato civile in forza di un meccanismo di verifica e di controllo dell'attività che si svolgerà adeguato alle esigenze per consentire un impegno maggiore, perché questa norma imporrà atteggiamenti diversi ai magistrati? No, io non credo proprio.

Rammentate quale era l'entità dell'arretrato nel 1997-98, quando fu creata quella figura di giudice onorario, il GOT, che avrebbe dovuto occuparsi dello stralcio? Furono costituite le cosiddette sezioni stralcio. Allora si parlava di 5 milioni di processi che andavano trattati con il vecchio rito civile e che venivano affidati ad una magistratura onoraria affinché smaltisse quel carico. Ebbene, in tutti questi anni il carico che si è costituito è pari a quello che doveva essere eliminato allora. Quindi, in dieci anni si è già costituito un carico di lentezze di oltre 5 milioni di processi. Sa, signor relatore, che nella mia città le udienze civili, *inaudita altera parte*, d'ufficio vengono rinviate al 2014?

BIONDI (*FI*). Auguri di lunga vita.

VALENTINO (*AN*). Certamente è un augurio per chi ci sarà. Ma noi ci siamo interrogati su questi problemi? Ci siamo interrogati su queste inquietanti realtà della giustizia nel momento in cui abbiamo contribuito alla stesura di questo testo? Noi abbiamo avanzato delle proposte. Ci siamo posti il problema di come incidere per censurare l'inerzia che – ahimè – sovente era costante? No. Ci siamo preoccupati soltanto di non turbare una autorevole e prestigiosa corporazione, che sta minacciando lo sciopero e che probabilmente lo farà, e dopo avere gustato il piacere sottile della rivincita quando il ministro Mastella, all'indomani della costituzione del Governo, disse che tutto ciò che la magistratura avrebbe proposto sarebbe stato preso nella debita considerazione, adesso si turba perché nel passaggio da una funzione all'altra deve lasciare la Regione e quindi sottoporsi

ad una *corvée* che crea piccoli, medi o grandi problemi (questo non lo riusciamo a comprendere). Questa è la realtà.

Vedete, io avevo avuto fiducia che il clima che si era creato nel Comitato ristretto avrebbe potuto migliorare sensibilmente il disegno di legge che si discuteva. È stata, per così dire, una speranza vana: ho coltivato un'illusione che poi si è trasformata in delusione. Anche su alcuni aspetti che ci trovavano tutto sommato concordi è intervenuta poi la mano del Governo (e le esigenze di responsabilità della maggioranza che si sono dovute uniformare alle proposte del Governo) e quindi la nostra delusione diventa grande.

Per rendersi conto di quale sia la gravidanza del ruolo della magistratura e l'importanza di scrivere regole rigorose basta riflettere su come ormai nella vita di relazione, nella vita politica, nel quotidiano, tutto sia diventato giudiziario: qui non c'è la panpenalizzazione, ma la pangiurisdizionalizzazione. Pensate per un attimo alla vicenda Speciale: il comandante generale della Guardia di finanza un anno fa si duole per gli atteggiamenti del vice ministro Visco, interviene il procuratore della Repubblica di Milano e tutto si cheta, anche Visco si acquieta, la lettera del procuratore della Repubblica di Milano è di per sé solo momento appagante, viene giustificato tutto ciò che era stato fatto fino a quel momento; poi, a distanza di un anno, fuoriescono alcuni verbali, la situazione si impenna un'altra volta ed ecco che i giudici amministrativi dettano le regole del nuovo corso di questa vicenda.

Tutto passa attraverso la giustizia!

Le intercettazioni telefoniche – tema che ora affronteremo nella speranza di trovare una soluzione che turbi meno le coscienze, ma soprattutto che non offenda il diritto come è stato fatto finora – sono diventate ormai uno strumento di lotta politica, perché vengono assunte nel corso del procedimento, quelle utilizzabili per il processo vengono messe nel settore A, quelle che per il processo sono inutili ma che certamente alimentano il *gossip*, la contrapposizione politica e quant'altro, vengono messe nel settore B e divulgate: ma chi paga per tutto questo? L'ordinamento giudiziario non si doveva fare carico anche di questo? Di questa realtà, di questa quotidianità così inquietante che ha bisogno di essere controllata?

Bisogna tornare alle regole, altrimenti non sappiamo dove andremo a finire.

I Consigli regionali aggrediti da iniziative giudiziarie prive di consistenza: quando queste iniziative si infrangono di fronte ad altri giudici che con maggior rigore e maggiore equilibrio esaminano le vicende sottoposte alla loro cognizione, cosa accade di coloro che sistematicamente hanno sbagliato?

Certo, c'è una norma in questo ordinamento giudiziario che prevede che nelle valutazioni si terrà conto anche degli errori commessi durante determinate fasi; quindi, in buona sostanza, se un pubblico ministero chiede sistematicamente un provvedimento di cattura che non gli viene concesso, questo sarà momento di valutazione da parte del Consiglio superiore. Io mi preoccupo di questo, perché non vorrei che qualche GIP

amico, proprio per evitare il disagio che fatalmente ricadrebbe sul collega se la sua richiesta fosse sistematicamente respinta, potesse valutare con indulgenza.

Di tutto ciò avremmo dovuto farci carico, di tutti questi problemi avremmo dovuto discutere in maniera diversa e non farci condizionare – o farvi condizionare, voi maggioranza – dalle bizze dell'Associazione nazionale magistrati, che comunque resta bizzosa lo stesso. Non credo sia strumentale la doglianza avanzata in questi giorni, non credo che le dimissioni della giunta dell'ANM siano state avanzate per creare un equilibrio rispetto al sciopero degli avvocati, i quali sono legittimamente preoccupati per quello che accade: avevano infatti spuntato un simulacro di distinzione di funzioni con la normativa Castelli e adesso si ritrovano un'altra volta tutto come prima, in buona sostanza. Tutto come prima, signor Ministro: quattro passaggi sono possibili, quattro lunghi passaggi; in una realtà, che in forza dell'articolo 111 della Costituzione impone la separazione delle carriere, creiamo ancora piccole difficoltà nel transito da una funzione all'altra.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, con grande amarezza. Avevo sperato, proprio per il clima che si era costituito in Commissione, che prevalessero le ragioni dell'opportunità rispetto a quelle della maggioranza, di parte. Non è stato così. Ancora una volta lo spirito di parte ha prevalso. Non abbiamo reso un buon servizio allo Stato, alla giustizia e nemmeno ai giudici. Non so cosa accadrà di qui a qualche anno, ma certamente questo stato di cose non può durare e questa insofferenza non so a quali risultati porterà. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fazzone. Ne ha facoltà.

FAZZONE (*FI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mai come in questi ultimi anni la giustizia è stata così in primo piano nel dibattito politico italiano. La sua riforma, attesa da tempo, ha reso sempre più acuta una crisi fatta di tempi lunghi dei processi, di mancate risposte giudiziarie alle richieste dei cittadini, di leggi non adeguate alle esigenze di una giustizia rapida ed efficace.

Ci troviamo, pertanto, di fronte alla necessità di predisporre riforme di ampio respiro che coinvolgano sia la riorganizzazione del sistema giudiziario, sia settori importanti della legislazione. Problemi che il provvedimento oggi in esame non affronta certo con lo spirito necessario, nonostante la grande attenzione dedicata alla giustizia dal dibattito politico.

La giustizia è lo specchio del nostro modo di vivere la società, di concepire i rapporti con lo Stato e con le sue istituzioni, di interpretare i diritti della persona e le relazioni che essa stabilisce nella comunità in cui vive. La giustizia è il crocevia dei nostri valori fondamentali ed è in forza di questo assunto imprescindibile che la organizzazione giudiziaria italiana deve poter funzionare al meglio.

L'ordinamento giudiziario non è una legge qualsiasi, poiché non disciplina solo una struttura burocratica o una categoria professionale, ma



delinea l'assetto di uno dei poteri dello Stato ed incide, dunque, in modo concreto e quotidiano sulla possibilità di ciascun cittadino di ottenere da un giudice indipendente una effettiva tutela dei propri diritti anche se esercitati nei confronti dei detentori del potere politico o economico. Ecco perché l'assetto dell'ordinamento giudiziario non è questione dei magistrati, ma interesse vitale di tutti i cittadini.

È di tutta evidenza, cari colleghi, quanto il quadro attuale dell'organizzazione giudiziaria e della gestione della giustizia risulti ancora fortemente inadeguato. Si perviene a tali conclusioni attraverso la lettura delle statistiche giudiziarie, le quali dimostrano che la pendenza dei processi è sempre in aumento, mentre il numero dei processi sopravvenuti e quello dei processi esauriti è pressoché stazionario.

Il funzionamento della giustizia nel suo complesso non ha registrato una modificazione in termini positivi rispetto al passato, nonostante l'introduzione nel sistema ordinamentale di significative innovazioni che tuttavia non hanno registrato miglioramenti eclatanti.

La domanda di giustizia che viene dal Paese è sempre più forte e sempre meno i cittadini sono disposti ad accettare tempi lunghi per una decisione, sia nel settore civile che in quello penale, per cui occorre operare un'effettiva modernizzazione dell'apparato giudiziario che privilegi un'efficienza strettamente collegata alla qualità del servizio della giustizia.

È essenziale che i rimedi giuridici in proposito siano tempestivi e non differiti nei tempi lunghi delle impugnazioni di merito, affinché, nel rispetto dei principi costituzionali, siano costantemente perseguiti gli obiettivi della certezza del diritto, della tutela delle vittime dei reati e della effettività della pena. A ciò deve altresì aggiungersi il peso delle carenze strutturali, della entità e distribuzione delle risorse, della insufficienza degli organici.

A fronte di tutto questo, siamo oggi chiamati a discutere un provvedimento che, così come congegnato, ed alla luce dell'*iter* che ha seguito in Commissione ed alla tempistica voluta dalla maggioranza, rappresenta l'ennesimo colpo di mano che il Governo impone alla presunta maggioranza che lo sostiene, al Parlamento ed al Paese.

Lo specchio fedele di questa situazione è rappresentato efficacemente dal viatico che questa proposta di legge ha seguito in Commissione.

Un'operazione, quella del passaggio in Commissione, che già dai primi giorni si è preannunciata tutt'altro che semplice. E così è stato. Per tutta la prima parte della discussione, infatti, è aleggiato lo spettro di una rottura critica tra la maggioranza, riunita per decidere sulle modifiche all'ordinamento, da porre in base al testo approvato nei vertici dei giorni scorsi a Palazzo Madama, e i nuovi subemendamenti presentati dal Sottosegretario per la giustizia. Si è andati tanto vicini alla rottura che gli emendamenti presentati dal Governo alla fine sono stati ritirati. Il Presidente della Commissione si è affrettato a spiegare come tale balletto delle posizioni sia stato tutto il frutto di un equivoco. Equivoco o no, resta il fatto che le proteste e la mancanza di unità palesata dai senatori della maggioranza hanno spinto il Sottosegretario a fare un passo in-

dietro e a rimangiarsi i punti controversi sul collocamento dei magistrati fuori ruolo e sulle modifiche al decreto legislativo n. 240 del 2006 riguardo le dirigenze amministrative.

Così, delle modifiche presentate dal Governo alla fine ne è rimasta soltanto una ed anche questa non certamente in grado di coagulare il giudizio positivo di tutta la maggioranza. Si tratta dell'esclusione degli avvocati dalla partecipazione di diritto ai consigli giudiziari, che configura l'impossibilità per i legali di avere voce in capitolo nella valutazione dei magistrati. Una norma iniqua ed ingiusta che riporta indietro di molti anni il nostro sistema giudiziario e non concorre certamente a svelenire il clima di tensione e gli attriti che ci sono, né a favorire lo sviluppo ed il radicamento di una cultura giuridica comune.

Questo, colleghi senatori, lo scenario di riferimento nel quale siamo oggi chiamati ad intervenire. Una riforma, quella del Guardasigilli, che prevede la separazione delle funzioni dei magistrati, ma non quella delle carriere (di giudice e di pubblico ministero); che stabilisce che, per l'accesso al concorso, gli aspiranti magistrati siano non solo muniti di laurea, ma anche dell'abilitazione forense o della pratica di giudice di pace; che slega fra loro promozione e progressione economica nel settore. Una riforma che non sana la frattura tra politica e magistratura, ma appare più come una operazione messa in piedi per rispondere a determinate esigenze, prima fra tutte quella di smontare la riforma Castelli, così come hanno voluto e chiesto i magistrati italiani.

Una riforma, quella che porta il nome dell'ex ministro Castelli, che aveva affrontato in maniera generale la problematica dell'ordinamento giudiziario con una visione complessiva di svecchiamento che ci aveva avvicinati alle moderne democrazie occidentali.

È importante ricordare che la VII disposizione transitoria della Costituzione del 1948, in attesa di un'apposita legge di riforma della giustizia, rinviava alla legislazione vigente, cioè al regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941. La legge di riforma voluta dal Governo Berlusconi non solo è intervenuta con cinquantasei anni di ritardo, ma ha innovato anche disposizioni vecchie di ben sessantatré anni, mai aggiornate, ed importanti leggi in materia intervenute nel frattempo: la stessa Costituzione del 1948, la riforma del processo penale del 1988 e la riforma dell'articolo 111 della Costituzione del 1999.

Milioni di italiani, purtroppo, sanno cosa vuol dire avere a che fare con la legge nel nostro Paese.

La sfiducia nella giustizia non è causata dalla politica di questo o quello schieramento, ma dalle eterne opposizioni delle corporazioni ad ogni serio tentativo di riforma. Per combattere tutto questo la nostra legge ha introdotto importanti momenti di novità e discontinuità con il passato che voglio qui riassumere, in quanto mi pare utile ed opportuno per ricordare cosa oggi i quattro – dico quattro – articoli proposti stanno smantellando.

La separazione delle funzioni tra pubblico ministero e giudice, che costituisce un atto di equità. Il giudice diventa finalmente terzo, il pub-

blico ministero (accusa) è posto sullo stesso piano dell'avvocato (difesa), rendendo così il processo un confronto alla pari tra parti dello stesso livello. Con la legge riformata i singoli poteri erano totalmente sbilanciati a favore del pubblico ministero. Con le nuove modifiche volute dal ministro Mastella si ritorna a tale stato di cose.

Evita che chi oggi è pubblico ministero, cioè rappresentante della pubblica accusa, si trovi il giorno dopo a diventare giudice. I due percorsi in carriera devono per forza essere diversi. Lo vuole il normale buon senso. La formazione dei giudici e dei pubblici ministeri deve essere diversa, così come la loro inclinazione professionale. Chi ha avuto compiti di indagine non può trovarsi in un attimo a passare a competenze giudicanti, e viceversa. Rendendo autonoma l'azione disciplinare e tipicizzando gli illeciti disciplinari, la riforma fa sì che il magistrato che sbaglia sia giudicato sulla base di precise responsabilità, con punizioni certe e stabilite per legge. Non si avranno più così difese corporative da parte del Consiglio superiore della magistratura, che nel corso degli anni non ha fatto che assumere magistrati finiti sotto il processo disciplinare.

L'avanzamento in carriera dei magistrati non solo per anzianità, ma anche per meriti a concorso, fa sì che presto faranno strada i migliori magistrati in circolazione, con particolare riferimento alle giovani leve, e questo non potrà che far bene alla macchina della giustizia. La riforma costituisce un sistema graduale per modernizzare la nostra giustizia e portarla ai livelli di efficienza di altre grandi democrazie. La riforma affronta la soluzione del drammatico problema della lunghezza dei processi, che ha creato situazioni paradossali, lungaggini incresciose, veri drammi.

La riorganizzazione delle procure segue la linea di un miglioramento fondamentale della giustizia in uno dei suoi aspetti fondamentali: il procuratore capo sarà l'unico titolare dell'azione penale e l'unico a poter avere rapporti diretti con i *mass media*. Si eviteranno così quelle esternazioni di magistrati che in questi anni hanno invelenito il clima politico del Paese.

A fronte di tutto questo, con il voto determinante dei senatori a vita, sono state respinte dal Senato le eccezioni di costituzionalità che il centro-destra aveva presentato al disegno di legge di sospensiva della riforma dell'ordinamento giudiziario, già approvata nella scorsa legislatura (legge Castelli).

Il provvedimento di sospensiva che oggi la maggioranza si appresta a votare altro non è, in realtà, che una abrogazione camuffata, accompagnata dalla proposta di alcuni cambiamenti della legge Castelli da votare con provvedimento a se stante, e solo una volta intervenuta l'approvazione della sospensiva.

Il ministro Mastella, autodefinitosi uomo del dialogo, ha anche tentato, senza molta fortuna a dire il vero, di convincerci e di convincere il Paese della bontà della sua proposta, che in sintesi è quella di congelare alcune delle norme contenute nella riforma Castelli, di cui alcuni decreti sono già attuativi, per poi approvare nuovi articoli emendativi, sostitutivi o abrogatori della riforma oggi operante.

Tuttavia, poiché tra l'approvazione del provvedimento di sospensione e l'approvazione della nuova riforma intercorrerà un lasso di tempo, il vuoto legislativo verrà riempito con un annunziato altro provvedimento del Governo con il quale saranno ripristinate le norme in materia preesistenti alla legge Castelli. In buona sostanza, un salto indietro nel tempo di oltre sessant'anni che ripristina il vecchio stato di fatto e restituisce potere alla magistratura! Ne è la prova lampante il favore con il quale l'Associazione magistrati ha accolto la proposta.

L'*escamotage* del ministro Mastella è palese ed evidente: da un lato, congela le riforme del centro destra e, dall'altro, propone un disegno di legge che rivede alcune parti della legge Castelli, venendo così incontro alle richieste dei magistrati, che vedono nel congelamento il loro trionfo, perché ritengono che trattasi di una abrogazione camuffata del testo della legge Castelli, specie se interverrà il ripristino del vecchio ordinamento.

Le nuove proposte di merito, che Mastella avanza in tema di separazione delle funzioni tra magistrati requirenti e magistrati giudicanti, stabiliscono che chi vorrà cambiare dall'una all'altra parte non potrà farlo per almeno quattro anni e comunque, se lo farà, dovrà lasciare il distretto e dovrà, inoltre, frequentare un corso di riqualificazione professionale e superare il giudizio di idoneità del CSM.

La legge Castelli, al contrario e giustamente a mio parere, stabilisce che l'opzione deve essere fatta dopo cinque anni dall'entrata in servizio ma, una volta fatta, non è più modificabile e, pertanto, pur restando nell'ordine giudiziario, la scelta tra l'una e l'altra funzione è definitiva. Salta anche il colloquio psicoattitudinale previsto per chi voleva accedere alla magistratura, mentre al posto dei concorsi per evolvere nella carriera si propongono controlli di professionalità ogni quattro anni da parte dello stesso CSM; resta anche la Scuola della magistratura presso il CSM e l'obbligatorietà dell'azione disciplinare, che però sarà soggetta ad un preventivo esame presso la procura generale della Cassazione, per verificare se ci siano o meno gli estremi dell'iniziativa. Ancora, in tema di poteri attribuiti al capo della procura, gli stessi vengono ora mitigati ridando autonoma iniziativa al sostituto procuratore.

Volendo esprimere un giudizio complessivo sull'iniziativa del ministro Mastella, se è vero che essa non può definirsi una controriforma rispetto a quanto approvato con la legge Castelli è però altrettanto vero che con essa si è voluto stravolgerne i contenuti ed eliminarne i tratti di novità ed ammodernamento introdotti.

Quello che, però, lascia una forte perplessità è che con l'intervenuto congelamento della legge Castelli, e soprattutto con il ventilato provvedimento di ripristino dell'ordinamento giudiziario ad essa preesistente, si corre il rischio di far diventare definitivo quest'ultimo, dando ragione a chi parla di abrogazione camuffata. Lascia perplessi perché a parte le buone intenzioni del ministro Mastella, nessuno può essere certo che in questa legislatura e con questo Governo, anche alla luce delle dichiarazioni del ministro Di Pietro, verrà una spinta reale all'approvazione della proposta Mastella, mentre quello che è certo è che oggi, con l'approva-

zione della sospensiva di buona parte della legge Castelli, tornerà in vigore il vecchio ordinamento giudiziario.

L'iniziativa, in definitiva, lascia l'amaro in bocca a tante parti della società italiana, che aveva visto con favore, anche se non *in toto*, una riforma che almeno timidamente cominciava a limitare lo strapotere dei magistrati ed introduceva criteri atti ad affermare il principio di professionalità e meritocrazia anche tra i magistrati.

Al riguardo, permettetemi di concludere questo mio intervento con le parole di un grande magistrato, Giovanni Falcone, che così valutava la formazione dei giudici: «Occorre rendersi conto che l'indipendenza e l'autonomia della magistratura rischiano di essere gravemente compromesse se l'azione dei giudici non è assicurata da una robusta e responsabile professionalità al servizio del cittadino. Ora, certi automatismi di carriera e l'inconfessata pretesa di considerare il magistrato, solo perché ha vinto un concorso di ammissione in carriera, come idoneo a svolgere qualsiasi funzione sono causa non secondaria della grave situazione in cui versa attualmente la magistratura. La inefficienza dei controlli sulla professionalità, cui dovrebbe provvedere il CSM e i Consigli giudiziari ha prodotto un livellamento dei magistrati verso il basso».

Questo pensava Giovanni Falcone, che per queste sue affermazioni ebbe una mozione di censura dall'Associazione nazionale magistrati. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, la scorsa legislatura è stata connotata da uno scontro molto forte sul tema della giustizia e, soprattutto, il Governo è stato furiosamente e ferocemente accusato dalla sinistra e dall'Associazione nazionale magistrati non soltanto di fare poco o nulla per la giustizia, ma addirittura di lavorare contro il buon funzionamento della giustizia.

Sostanzialmente, tre furono le accuse che vennero addebitate a quel Governo ed evidentemente al sottoscritto in particolare, visto che allora ricoprivo l'incarico di Ministro della giustizia. La prima accusa era quella di non fare nulla per cercare di risolvere il problema della lentezza dei processi, che è un *record* negativo del nostro Paese, un *record* sicuramente europeo e anche mondiale, se circoscriviamo il panorama alle democrazie di natura occidentale. La seconda accusa, che venne utilizzata molto a livello mediatico e fece anche la fortuna di qualche pubblicista, riguardava il famoso problema delle cosiddette leggi vergogna e cioè si imputò al Governo, anche se in realtà poi furono tutte leggi d'iniziativa parlamentare, di scrivere e fare approvare leggi che non facevano il bene del Paese, ma che in realtà andavano semplicemente a favore di ben precisi individui che in quel momento avevano molto potere nel Paese. La terza – e qui veniamo alla materia di cui oggi ci occupiamo – era che attraverso la riforma dell'ordinamento giudiziario si voleva in

qualche modo circoscrivere o addirittura eliminare il dettato costituzionale relativo all'autonomia e all'indipendenza della magistratura.

Oggi, ad un anno di distanza dalla presa di potere della sinistra, possiamo cominciare a trarre un qualche bilancio, anche se evidentemente è un bilancio di natura parziale, visto che siamo ben lontani non dico dalla conclusione, ma anche soltanto dalla metà del cammino teorico di questa legislatura.

Per quanto riguarda il primo tema, non si è visto nulla per affrontarlo. Ricordo che la questione era posta culturalmente in una maniera che continuo a ritenere sbagliata, ma continuamente ribadita sia dall'Associazione nazionale magistrati, sia dal CSM che dall'attuale maggioranza: occorre dare più risorse alla giustizia affinché potesse funzionare meglio, mentre il pessimo Governo precedente le risorse le aveva tagliate.

Ebbene, basta andare a vedere i bilanci dello Stato dal 2001 ad oggi per rilevare il seguente dato: dal 2001 al 2006 il bilancio della giustizia è sempre aumentato, è arrivata l'Unione e il bilancio è stato tagliato. Per la prima volta, dal 1996 ad oggi, il bilancio della giustizia (dati ufficiali) ha registrato un'inversione di tendenza ed è diminuito in termini sia assoluti che percentuali. Ricordo che il famoso decreto Bersani, il primo del Governo Prodi, non soltanto tagliò le risorse – dovrei usare un termine poco parlamentare e non lo faccio – ma precluse anche la possibilità di ricorrere al debito o comunque agli anticipi che le Poste italiane avevano sempre fatto alla giustizia, portando praticamente alla paralisi il sistema: il risultato pratico immediato fu che i giudici di pace per tre mesi non ricevettero lo stipendio.

Quindi, su questo tema, non soltanto il Governo non ha fatto nulla, ma ha agito, non riuscendo ad imporsi su chi ragionava in termini finanziari, tagliando addirittura le risorse.

Veniamo alle cosiddette leggi vergogna. Anche su questo tema mi pare che non soltanto non vi è stato alcun esito di natura parlamentare, ma – correggetemi se sbaglio – addirittura non è stato presentato nemmeno uno straccio di proposta di legge che andasse a correggerle. Ora, delle due l'una, *tertium non datur*: queste leggi non erano una vergogna e quindi è stata semplicemente una montatura di carattere mediatico. Purtroppo siamo in un Paese in cui i *media* sono assolutamente predominanti e quindi avete fatto un'operazione magari poco corretta dal punto di vista deontologico, ma sicuramente efficace dal punto di vista elettorale. Sono convinto che uno dei principali motivi per cui la Casa delle libertà nelle scorse elezioni abbia pareggiato e non vinto sia stato proprio questo: i cittadini sono stati persuasi da un bombardamento mediatico dell'emanazione di leggi vergogna, ma, raggiunto il risultato, oggi delle leggi vergogna non si parla più. Quindi, o non è vero che erano leggi vergogna, oppure, se lo erano, oggi siete complici della loro esistenza perché vi guardate bene dall'abrogarle o dal correggerle. Naturalmente, propendo per la prima versione. Non ho mai creduto che fossero leggi vergogna, ma semplicemente leggi strumentalizzate e, se un *mea culpa* lo dobbiamo fare, presentate cronologicamente in un momento sbagliato.

Prendiamo ad esempio la cosiddetta legge Cirielli, ex Cirielli o *post-Cirielli* (non si capisce più la paternità di questa legge). Sono convinto si tratti di un provvedimento ottimo che fortunatamente sta producendo i suoi effetti.

D'altro canto, possiamo anche pensare ad altre questioni. Prendiamo ad esempio l'altissimo grido di dolore che emise la Cassazione proprio sulla legge Cirielli quando disse che praticamente tutti i processi della Terra sarebbero stati prescritti. Non è accaduto assolutamente nulla. Ciò a dimostrazione di come su questo tema vi sia stata come minimo un'operazione di strumentalizzazione, ma soprattutto tante bugie.

Un mio amico Monsignore sostiene che la verità soffre, ma non muore. Forse finalmente la verità verrà fuori oggi che il clima non è più così bollente, per due ordini di motivi: il primo è che avete vinto e quindi non c'è bisogno di tenere alta la tensione sull'argomento; il secondo è che alcune recenti sentenze di assoluzione nei confronti di personaggi esimi della vita politica italiana hanno contribuito a mettere questo tema in disparte dalla lotta politica.

Infine, veniamo alla questione fondamentale dell'ordinamento giudiziario, fondamentale perché si discute oggi, non certo fondamentale per il nostro Paese. Su questo tema il Governo si è esercitato immediatamente dal primo giorno. Vi era una questione cruciale per il Paese, che andava ben oltre la questione contingente su come va costruito l'ordinamento relativo alla vita e alla carriera dei magistrati: il punto fondamentale era quello per il quale occorreva stabilire, fortunatamente non una volta per tutte, ma almeno in questo momento storico, chi deve scrivere le leggi e chi deve deciderle nel nostro Paese, quando si parla di giustizia.

È del tutto evidente che per anni, dal 1990 in poi, sicuramente le leggi in materia di giustizia sono sempre state scritte dai magistrati. Basta andare indietro nel tempo. Vi è un protagonista in Aula di una famosa conferenza stampa: credo che anche lei partecipò, collega D'Ambrosio, alla conferenza stampa fatta a Milano contro un decreto del Governo, minacciando le dimissioni. Non voglio entrare nel merito se quel decreto fosse giusto o sbagliato, però venne immediatamente ritirato.

Ricordo la Commissione bicamerale, che portava avanti teorie e tesi molto più avanzate, non dico di questo provvedimento ma anche di quello che venne approvato nella scorsa legislatura; bastò una dichiarazione di un magistrato per bloccare tutto. Il tentativo che venne fatto e che doveva essere assolutamente fermato nella scorsa legislatura, al di là dei tecnicismi (è evidente che questa è una legge estremamente tecnica, di cui pochi riescono ad entrare nel merito), per la prima volta era quello di garantire e ribadire l'indipendenza del Parlamento rispetto al terzo potere: questo era il dato politico. Per la prima volta vi fu un Parlamento ed un Ministro che osarono legiferare, in maniera giusta o sbagliata (questa è un'altra questione), in modo del tutto indipendente dal volere della magistratura. Ebbene, è evidente che non si poteva accettare questo fatto da parte della magistratura militante. Allora, Castelli *delendus est!*

Voglio ricordare un dato credo sia veramente grottesco e mi pare che ieri anche la presidente Finocchiaro abbia preso le distanze; anzi, non credeva che fosse avvenuto; quando poi hanno confermato che era vero, ha dichiarato che era inopportuno. Castelli va talmente cancellato che la prima cosa che ha preteso l'Associazione nazionale magistrati è stata quella di cancellare dalle aule delle corti d'appello la frase «La giustizia è amministrata in nome del popolo», che il sottoscritto ha voluto non perché l'ha inventata lui, ma perché è la prima dizione che possiamo trovare in Costituzione riguardo all'andamento della giustizia (articolo 101, comma primo). Ebbene, è stata tolta perché di Castelli andava cancellato anche questo dato. Senza esagerare, mi viene in mente quella famosa prassi delle fotografie sovietiche, quando negli anni successivi venivano cancellati dalle grandi parate fatte sulla Piazza Rossa i gerarchi caduti in disgrazia.

Allora, tutto quest'anno è passato non per migliorare i tempi dei processi, non per intervenire sui veri problemi della giustizia, ma semplicemente per abrogare e superare una legge che, al di là del contenuto – ripeto – aveva il peccato originale che era stata fatta indipendentemente dal volere dell'Associazione nazionale magistrati, tant'è vero che siamo riusciti a guadagnare il *record* della storia della Repubblica di quattro processi...scusate, i processi sono molto di più, di quattro scioperi contro di noi. Per quanto riguarda i processi, rendo noto all'Assemblea che sono arrivato alla sessantunesima richiesta di rinvio a giudizio per abuso d'ufficio; poi ho smesso di contarle, quindi non so esattamente quante siano, ma questo è il dato. E poiché erano talmente campate in aria che 58 sono già state archiviate, credo che le altre seguiranno la stessa fine, almeno lo auspico.

Questo per dire a quale pressione si è stati sottoposti semplicemente per aver cercato di legiferare in maniera autonoma e indipendente.

Questo è dunque il dato che oggi rientra assolutamente in quest'Aula, un dato evidentemente neanche più politico, ma costituzionale. La domanda è se i poteri in Italia sono effettivamente separati oppure no, se ci sono tre poteri indipendenti l'uno dall'altro. Io credo di no. Penso che in questo momento (ed è un momento che ormai dura da quindici anni) la politica sia estremamente debole ed è debole anche all'interno di quest'Aula; e siccome anche in politica non esiste il vuoto, altri poteri ne prendono le funzioni.

L'ho denunciato più volte in Commissione e oggi lo vediamo anche qui: il relatore è un ex magistrato, quindi a rappresentare il Parlamento c'è un magistrato; a rappresentare il Governo c'è un magistrato preso direttamente da un tribunale; il Ministro non c'è mai stato, in Commissione non ha mai lavorato, non è mai intervenuto su tale questione e oggi non c'è: verrà a votare perché senatore, quindi il suo voto è necessario, altrimenti sono convinto che non sarebbe nemmeno venuto in Aula. Probabilmente, se chiedessimo al Ministro qualche delucidazione di natura tecnica su ciò che ha firmato non saprebbe rispondere, perché è materia della quale non si è occupato e in ordine alla quale ha abdicato; se ne occupano i magistrati, che se la sono scritta, se la votano e se la discutono.



Questo è il dato che dovrebbe farci riflettere, colleghi, ripeto, al di là di quello che c'è scritto nel provvedimento, che, se non per l'articolo 2, fondamentalmente poco importa. Vedete, forse canto un po' fuori dal coro per quanto riguarda la Casa delle Libertà, ma non mi sono mai appassionato alla questione della separazione delle carriere. Non credo sia quello il punto fondamentale per quanto riguarda i guai che la giustizia italiana in questo momento attraversa.

Credo che i punti fondamentali siano altri, sostanzialmente due. Il primo è quello della lentezza, che è legata a tanti problemi; non c'è un solo un problema, c'è tutta una serie di questioni che andrebbero affrontate e risolte, ma attraverso un paziente lavoro che dura, anni ed anni, perché non c'è un nodo gordiano da poter tagliare con un colpo di spada: ci sono tutta una serie di questioni che andrebbero affrontate pazientemente, che noi abbiamo cercato di affrontare e questo Governo non affronta.

Ad esempio, di fronte alla carenza di risorse si è pensato di cercare uno *sponsor* per i tribunali, come per le aiuole; avete in mente le rotonde alla francese che oggi ci sono su cui c'è scritto che la rotonda è coltivata dalla ditta tal dei tali? Ecco, esimi magistrati che tuonavano contro il ministro Castelli nella scorsa legislatura, e che oggi occupano posti di grande responsabilità al Ministero, si inventano questioni di tale natura. Sarebbe bello se allora tutto il tribunale di Milano fosse sponsorizzato dal presidente Berlusconi; oppure pensiamo a qualche altro tribunale: a Torino potrebbe farlo la FIAT. E se poi si facesse qualche processo nei confronti della FIAT, cosa succederebbe? Ci sarebbe conflitto d'interessi o no? Mi domando come si sia potuto semplicemente, non dico annunciare pubblicamente, ma anche pensare a questioni di tale natura. Non si può pensare di affrontare i problemi della giustizia in questo modo assolutamente dilettantesco, ci vuole professionalità. Ma, tanto, i problemi non vengono affrontati. L'unico problema che va affrontato è superare la riforma dell'ordinamento giudiziario, che certamente riguarda i cittadini, anche se solo di riflesso, perché in realtà riguarda i magistrati.

E qui vengo al nocciolo della questione che mi preoccupa enormemente e che è relativa all'articolo 2, quello che governa la progressione in carriera e la vittoria nel caso di concorsi per gli incarichi direttivi. Cosa avevamo cercato di fare noi, magari sbagliando, per carità, perché qualsiasi decisione è contendibile? Avevamo cercato di introdurre degli elementi oggettivi che slegassero il magistrato dalla logica perversa, riconosciuta da tutti (lo ha riconosciuto anche il presidente Rognoni in una delle sue ultime prolusioni), secondo la quale il CSM è governato dalle correnti; quindi si vince questo o quel concorso perché a turno deve vincerlo un magistrato di una corrente, poi quello di un'altra, poi quello di un'altra ancora, prescindendo dalle qualità oggettive.

Il caso più clamoroso è quello di Falcone: ho sempre cercato di non evocare Falcone perché sembra veramente una cosa non condivisibile, ma se c'era una persona che meritava veramente di andare alla Direzione nazionale antimafia era lui. Eppure il CSM lo bocciò, a dimostrazione di

come non funzionasse quel sistema. Noi abbiamo cercato di superarlo con il dato oggettivo del concorso.

Oggi, non soltanto si torna indietro alla norma del 1941, ma si introduce un sistema per cui il CSM, in maniera del tutto arbitraria, diventa il *dominus* del magistrato, addirittura con il potere di rovinargli la vita e di buttarlo in mezzo alla strada. Ditemi dov'è finita l'indipendenza e l'autonomia del magistrato che oggi dovrà giudicare ed esercitare la giurisdizione avendo paura addirittura di perdere il sostentamento. Questo è ciò che emerge da questa legge: avremo una classe di magistrati assolutamente succubi del Consiglio superiore della magistratura, quindi delle correnti e quindi, in ultima analisi, dall'Associazione nazionale magistrati.

Questo è il quadro che ci è stato preparato, scritto dall'Associazione nazionale magistrati: basta leggere il testo, andando a prendere i documenti emessi a suo tempo dall'Associazione e controllare il testo a fronte per capire che è stato scritto dall'Associazione. Ha fatto bene l'Associazione per parte sua, ma ha fatto malissimo il Ministro ad abdicare alle sue funzioni, che sono anche quelle di legiferare e di presentare testi al Parlamento. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Saro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, signori del Governo, è iniziato oggi nell'Aula del Senato l'esame di una materia di sicuro rilievo costituzionale. È infatti l'articolo 105 della nostra Carta costituzionale che fa esplicito riferimento alle norme dell'ordinamento giudiziario come norme che devono essere seguite dal Consiglio superiore della magistratura in tema di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei singoli magistrati, ed è l'articolo 106 della Costituzione che fa riferimento ancora alla legge sull'ordinamento giudiziario per la nomina dei magistrati che, nella normalità dei casi, deve avvenire a seguito di concorsi.

Sicuro pertanto è l'estremo rilievo delle norme che ci apprestiamo ad approvare, non soltanto però per motivi di ordine costituzionale, ma anche per ragioni di carattere sociale, politico e criminale. Non è un caso che attorno ai nostri lavori in Senato a questo proposito si siano scatenate una sorta di *bagarre* e una serie di contestazioni fortissime e contrapposte, anche all'interno dello stesso Governo.

L'urgenza di intervenire in materia è determinata dal termine temporale del 31 luglio di quest'anno, alla scadenza del quale, se non approviamo le nuove norme, entrerà in vigore la cosiddetta controriforma Castelli, peggiore addirittura del vecchio, parzialmente riformato, ordinamento giudiziario. Controriforma che metterebbe a serio repentaglio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e quindi alcuni dei principi e dei valori baluardo previsti dalla nostra Costituzione, a tutela della nostra stessa democrazia.

Nessuno può nascondere, peraltro, i limiti attuali del sistema giustizia e le disfunzioni, anche gravi, dell'amministrazione della giustizia nel no-

stro Paese. I gravissimi problemi che sono sotto gli occhi di tutti sono quelli relativi alla inaccettabile lentezza dei processi, penali e civili; alla non certezza della pena in materia penale e civile; alla prescrizione dei reati; ai contrasti, persistenti nel tempo, tra magistratura e avvocatura, tra magistratura e mondo della politica.

E non è vero, senatore Castelli, che questa maggioranza non ha fatto proposte per eliminare le leggi vergogna da voi approvate nella scorsa legislatura (basta fare una semplice verifica all'interno della Commissione giustizia), ad esempio per l'abrogazione delle norme che concernono la Cirami, la ex Cirielli e le altre leggi vergogna da voi approvate.

Questo disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario si propone di intervenire in un ambito limitato, che è quello dell'organizzazione e dell'accesso in magistratura, nonché della formazione di singoli magistrati.

L'eco degli scontri tra ANM e avvocatura è arrivato ovviamente fino in quest'Aula: le contrapposte e inconciliabili proteste mi farebbero dire semplicemente che in Commissione giustizia abbiamo trovato una soluzione, una sintesi equilibrata. Non scordiamoci la negatività pressoché assoluta della controriforma Castelli; non scordiamoci cosa ancora pretendono gli esponenti del centro-destra in quest'Aula. Ricordo a tutti – e quindi anche alla stessa magistratura associata – quali sarebbero gli effetti deleteri delle proposte e delle intenzioni del centro-destra in materia di ordinamento giudiziario.

Allora credo che tutti, politici e magistrati compresi, dovrebbero distinguere o imparare a distinguere tra magistratura e singoli magistrati. Bisognerebbe uscire da interessi e visioni corporative nell'interesse generale e delle istituzioni.

Sono quindi convinto che le proposte, cui come centro-sinistra siamo pervenuti in sede di Commissione giustizia, siano state valutate a fondo. Esse sono contrastate dall'opposizione e sono votate dalla sola maggioranza all'unanimità nella convinzione di dover evitare la violazione di norme, anche di rango costituzionale, che la controriforma Castelli comporterebbe.

Le questioni più controverse (quella relativa al cambiamento di Regione per il magistrato che cambi funzione e quella attinente alla scuola della magistratura e alla valutazione professionale del magistrato) nel testo del disegno di legge approvato dalla Commissione giustizia hanno trovato un punto di intelligente equilibrio istituzionale. Sono stati gli stessi membri di maggioranza in Commissione a proporre modifiche all'originario testo di legge; l'opposizione in Commissione giustizia si è comportata in maniera ambigua, dando l'idea alle volte di una disponibilità, per passare poi ad una rigida chiusura al momento della decisione e della votazione sulle questioni principali. Anche in quest'Aula l'opposizione conferma la sua chiusura assoluta; altro che inciucio, come qualcuno, pur da alto livello istituzionale, ha sostenuto senza nemmeno avere la cura di informarsi sulla realtà delle cose.

Il cammino di questa riforma è ancora molto lungo e impervio, ci deve essere però in noi la consapevolezza che, anche arrivando a dare un'organizzazione più funzionale e moderna alle strutture della magistratura, rimarranno ancora irrisolti i nodi attinenti alle principali disfunzioni dell'amministrazione della giustizia: tempi dei processi, certezza della pena, strutture adeguate, personale e mezzi idonei alle tante richieste di giustizia che vengono dal Paese.

Facciamo però questo primo passo, approviamo questa riforma dell'ordinamento giudiziario; ribadiamo al contempo la necessità politica, istituzionale e sociale di considerare il sistema giustizia una priorità, investendo su di esso con uomini, mezzi, risorse e disponibilità finanziarie. (*Applausi dai Gruppi Ulivo e Aut e del senatore Di Lello Finuoli.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, ci accingiamo ad affrontare un dibattito in un clima abbastanza movimentato. L'Associazione nazionale magistrati, che pare abbia contribuito in modo sostanzioso a redigere questa riforma, se ne distacca o si dissocia da essa, al punto che ha già indetto scioperi per contrastare o per manifestare la propria contrarietà a questo provvedimento. Un ministro di questo Governo, Di Pietro, si permette di bollare questa riforma, o l'*iter* che ha avuto in Commissione giustizia, come un grande inciucio e pertanto, con una frase sibillina, dice: io sto con i magistrati, per cui mi opporrò al varo di questa legge di riforma.

Ho seguito attentamente l'intervento del senatore Casson, che ribalta completamente il punto di vista del ministro Di Pietro, addirittura sostenendo che vi è stata totale chiusura da parte dell'opposizione a livello di lavori preparatori. Io non ho assolutamente nessun motivo di dubitare della correttezza e della veridicità di quanto egli afferma, ma ci troviamo di fronte a un dilemma. Delle due l'una: o il senatore Casson non dice il vero oppure il ministro Di Pietro sostiene il falso.

Il ministro Di Pietro sta con i magistrati, ma noi non intendiamo fare una riforma per i magistrati. Anzi, io potrei vantarmi di sostenere l'opposto, cioè di stare in questo momento con i cittadini in quanto sto esercitando un mandato. Il principio che dovrebbe ispirare i lavori di quest'Aula dovrebbe essere proprio l'interesse di chi ha assegnato un mandato elettivo, cioè dei cittadini, non presenti in quest'Aula, ma presenti attraverso noi quali loro rappresentanti. Invece, secondo una parte, sicuramente secondo i magistrati rappresentati e sindacalizzati nell'Associazione nazionale magistrati, questo provvedimento è sovversivo. Se questo provvedimento è sovversivo, ciò significa che il Parlamento è sovversivo in quanto cambia le regole del gioco, in questo caso dell'ordinamento giudiziario.

Facciamo due passi indietro. Qual è il compito di un'Assemblea legislativa, se non quello di fare, rivedere, aggiornare, abrogare, riscrivere norme, tra le quali anche norme che regolamentano ordinamenti complessi come quello giudiziario? Forse sovversivo è chi non accetta il ruolo di un Parlamento che esercita la propria funzione. Come funziona un sistema

democratico, se non come sta funzionando e come si tenta di farlo funzionare in questi ambiti? Tutti coloro che hanno approcciato studi di giurisprudenza sanno che il principio base di questi è la separazione dei poteri. Da Montesquieu in poi, ogni potere è indipendente dagli altri e quel principio non permette ingerenze, sconfinamenti se non quelli stabiliti proprio dalla Carta fondamentale, cioè la Costituzione. Nemmeno il Governo può approvare leggi, se non nei limiti fissati dalla Costituzione. I Parlamenti e le Assemblee fanno le leggi. In certi casi di necessità e urgenza è permesso, ma è la Costituzione che consente uno sconfinamento di poteri del potere esecutivo dall'amministrazione alla legislazione; il Parlamento, però, deve sempre rivedere questo operato, convertendo, modificando o non convertendo l'attività legislativa svolta, in casi eccezionali, dal Governo.

Stabilire che anche i magistrati devono o possono essere valutati è così sovversivo? È stata istituita una scuola di preparazione, con corsi obbligatori quadriennali. Stabilire che i nostri magistrati devono anche essere preparati è così sovversivo, così rivoluzionario, così destabilizzante?

Stabilire che si può cambiare funzione (a qualcuno non piace il termine carriera) da giudicante a requirente ma, a quel punto, per questioni anche di pudore e di funzionalità, si deve cambiare il distretto giudiziario, anche questo è così destabilizzante?

Garantire ai cittadini che i propri magistrati, gli arbitri chiamati a giudicare sulle loro vertenze, devono essere (come prevede la legge) capaci, laboriosi, diligenti ed impegnati nel proprio lavoro è sbagliato? È così deprecabile garantire ai cittadini italiani che i loro magistrati debbano avere queste caratteristiche, questi requisiti?

Da parte di chi ha letto – non seguito – il provvedimento uscito dalla Commissione giustizia, si afferma (ed io concordo) che i magistrati escono con questa riforma ancora eccessivamente protetti rispetto a tante altre categorie di dipendenti e di funzionari dello Stato. Ebbene, pensiamo alle forze dell'ordine, ai militari che non hanno rappresentanza sindacale, che non possono contrattare sostanzialmente con nessuno (non certo con il proprio datore di lavoro), che non possono scioperare, che devono sempre sostanzialmente ubbidire, che vengono retribuiti con cifre irrisorie e sono chiamati a dare tutti loro stessi fino al sacrificio estremo. C'è un po' di differenza, mi pare, tra questi funzionari dello Stato e i magistrati, o tutti i funzionari pubblici che rispondono a nuclei di valutazione nominati dall'esterno. Nel bene o nel male i magistrati vengono valutati da organismi, Consigli giudiziari, Consiglio superiore della magistratura, che per due terzi sono sempre composti da magistrati. Io penso che sia una ipertutela, a volerla leggere con occhi obiettivi.

Volevo tornare per un attimo al ministro Di Pietro, il quale forse ha letto questa riforma come un'operazione lobbistica. Al di là del fatto che non saprei cosa stia rappresentando Di Pietro in questo momento storico, se non un momento emozionale un po' infantile, puerile e direi anche sicuramente evanescente, nel senso di «del tutto passeggero», lui ha detto una cosa che non poteva dire: «Io sto con i magistrati». Così facendo,

viene meno ad un mandato popolare. Non è stato eletto da un'assemblea di magistrati per incarnare lobbisticamente un interesse qui dentro: è stato eletto dai cittadini, fino a prova contraria, ed è a quelli che deve fare riferimento e a cui deve rispondere.

Questa riforma deve essere posta al servizio e in funzione della giustizia per i cittadini. Se così non fosse, sarebbe come pensare che la sanità debba essere organizzata per dare risposte e garantire i sanitari, i medici, gli infermieri e così via. A volte hanno ragione, signor Presidente, a volte si scade perché i gruppi di pressione sanno fare questo ed altro, ma la sanità, vivaddio, deve essere fatta, organizzata, strutturata per curare i cittadini che hanno bisogno, che in quel momento sono malati e hanno bisogno di sanità. Uguale ragionamento va fatto per i trasporti: non possiamo pensare di fare leggi sui trasporti finalizzate ai bisogni dei ferrovieri: i trasporti vanno organizzati per i cittadini, utenti del sistema pubblico dei trasporti, che hanno necessità di muoversi.

Semmai questa riforma ha una pecca: non ha voluto essere una riforma globale dell'ordinamento, perché ha tralasciato tutta la magistratura onoraria. Oggi mi pare che un carico importante di lavoro gravi sulle spalle dei giudici di pace, che stanno sfangando, credo in modo onorevole, tutte le ex competenze pretorili e adesso anche quelle in termini penali concernenti reati definiti bagatellari, di minore impatto e forse pericolo sociale. Ma perché non elevare – visto che ormai qui si ragiona su tutto in termini di valore – i valori delle cause da attribuire, per esempio, ai giudici di pace? Con ciò otterremmo una serie di vantaggi complessivi: si velocizzerebbero i processi, perché sono procedure relativamente più snelle, si scaricherebbero di lavoro e di arretrato tribunali, corti e così via, e tutto sommato si renderebbe un miglior servizio della giustizia al Paese intero.

A proposito di sovversione, cosa significa sovvertire l'ordine? In poche parole, significherebbe fare ciò che non si è chiamati a fare istituzionalmente, o fare ciò che devono fare altri poteri. Ritenete che in un Paese normale si possa accettare che un potere (che poi rappresenta sostanzialmente una categoria, che per lo più a volte difende solo prerogative proprie, che ostacola una riforma, come la vecchia riforma Castelli, con magistrati che partecipano all'inaugurazione dell'anno giudiziario in toga nera con la Costituzione sotto al braccio, ma volendo significare che se la sarebbero voluta metter sotto il sedere) oggi minacci nuovamente scioperi per ostacolare un provvedimento in discussione al Parlamento, perché per le stesse motivazioni non è di suo gradimento?

Chiudo rivolgendo una domanda retorica, di cui conosco già la risposta: è estensibile il reato imputabile soltanto al Capo dello Stato con la denominazione di attentato alla Costituzione, in questo caso alle sovversioni di ordini che non stanno alle discipline costituzionali? Analogicamente sicuramente no, però in termini di principio dovremmo farci un serio pensiero.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barbato. Ne ha facoltà.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, colleghi senatori, l'Assemblea del Senato inizia oggi l'esame di un provvedimento atteso che risponde ad un impegno prioritario preso dal Governo, un dovere cui dobbiamo adempiere.

Consentitemi, anzitutto, un breve *excursus* dei lavori parlamentari sul tema dell'ordinamento giudiziario, che parte da quel provvedimento di sospensione affrontato dal Parlamento nel settembre dello scorso anno. Allora, il Governo, pur trovandosi di fronte numerose strade, tutte legittimamente percorribili alla luce della necessità impellente di sospendere l'attuazione di alcune norme controverse della riforma Castelli ma anche di modificare radicalmente la stessa riforma, ha inteso procedere solo con una sospensione dell'efficacia di quelle disposizioni che facevano registrare enormi difficoltà applicative.

Quello è stato il primo passo, ben ponderato, che ha dato dimostrazione di una maggioranza protesa alla coesione, al dialogo costruttivo con l'opposizione e all'ascolto delle istanze provenienti dagli operatori della giustizia, di un cammino che oggi approda alla formulazione di un testo di modifica dell'ordinamento giudiziario utile a garantire piena efficacia alla giurisdizione. Si tratta di un provvedimento sul quale è chiamato a pronunciarsi indifferibilmente il Parlamento entro il 31 luglio, fornendo, laddove risulti opportuno, un contributo anche innovativo rispetto al testo originario proposto dall'Esecutivo. Dunque, nessun muro contro muro, ma, anzi, la volontà di addivenire ad una soluzione normativa il più possibile condivisa sul tema dell'ordinamento giudiziario, così come avvenuto durante i lavori svolti in Commissione.

Ed, infatti, è da cogliere come dato tangibile e molto positivo l'intesa raggiunta tra Governo e maggioranza sul testo che approda oggi in quest'Aula, in un clima noto di contrapposizione anche su questioni spinose come la separazione delle funzioni dei magistrati.

E non si capisce proprio con quale coraggio qualcuno all'interno della maggioranza possa parlare, oggi, di inciucio sul testo licenziato dalla Commissione, senza che mai questo qualcuno abbia sollevato obiezioni nel merito del provvedimento durante il suo esame. Non possiamo accettare che taluno si levi con una voce fuori dal coro affermando resistenza di accordi trasversali alle spalle dei cittadini su una questione che, a partire dal programma di Governo, ha registrato l'accordo di tutta la maggioranza nel voler restituire dignità alla riforma varata nella passata legislatura, che tanto malcontento ha suscitato negli operatori della giustizia.

Scopriamo, inoltre, oggi un modo epistolare di fare politica, non previsto dalla nostra Carta costituzionale né dalle leggi. Mi riferisco all'annuncio di una lettera del ministro Di Pietro, inviata a Prodi e a Mastella, con le osservazioni dell'Italia dei Valori al disegno di legge sull'ordinamento giudiziario. Singolare atteggiamento dei colleghi dell'Italia dei Valori, latitanti nel dibattito in Commissione giustizia e nelle riunioni di maggioranza, e che solo oggi manifestano proposte che avrebbero potuto avanzare a tempo debito e nelle sedi opportune.

Si sta operando un intervento che corrisponde ad un chiaro segno di discontinuità nei confronti di una disciplina che non era in grado di assicurare alla magistratura un'adeguata condizione di indipendenza.

Sarà il dibattito parlamentare a farsi interprete di eventuali miglioramenti al testo approvato dalla Commissione giustizia.

Ci auguriamo, per questo, che i lavori del Senato possano procedere speditamente, nei tempi che ci siamo prefissati, ripristinando quel clima costruttivo che una riforma del genere merita. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,28*).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447)**

## PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

**QP1**

CASTELLI

**Respinta (\*)**

Il Senato,

premessi che:

le forti perplessità riguardo alla carenza di copertura di molte delle norme previste dal disegno di legge in esame, messe in luce, fin dalle primissime battute dell'*iter* del provvedimento, dallo stesso Servizio del bilancio, ci portano a segnalare il forte pericolo di varare norme incostituzionali in quanto in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione;

in particolare, in merito alla previsione di bilancio della spesa di personale della magistratura per ciascun anno (nonché al processo di stima della spesa per l'anno successivo), non è chiaramente definito se siano incluse le spese per le nuove assunzioni previste per il medesimo anno di riferimento (2007); difficilmente l'entità della spesa prevista potrà contenere i costi degli avanzamenti di carriera attesi per il medesimo anno di riferimento;

a fronte di posizioni di personale in soprannumero o in fuori ruolo, si dovrà provvedere a colmare la corrispondente vacanza attraverso nuove assunzioni, che presuppongono ulteriori aggravii di spesa, malgrado il Governo per quanto riguarda le posizioni soprannumerarie e di fuori ruolo, ha affermato - a nostro avviso del tutto inverosimilmente - che la corrispondente vacanza non determina un'automatica copertura del posto attraverso nuove assunzioni;

il presente provvedimento provvede alla sostituzione della tabella relativa alla progressione economica della magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, anche sotto questo profilo il Governo, più volte sollecitato sull'argomento, non ha mai fornito risposte adeguate a fugare i dubbi sul punto, dubbi condivisi dallo stesso Servizio del bilancio;

viene introdotto un nuovo sistema di valutazioni quadriennali ponendo in capo al CSM l'effettuazione delle medesime. Per quanto riguarda

gli eventuali profili finanziari connessi al funzionamento della commissione nominata dal CSM, viene introdotta una clausola di invarianza, secondo cui le spese per la commissione non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né oltrepassare i limiti delle ordinarie risorse di bilancio da assegnare al CSM, ma tutto ciò risulta assolutamente incompatibile con l'aumento del numero dei componenti del CSM, misura che determina in sé maggiori oneri;

la risposta fornita dal Governo su questi ed altri rilievi in merito alla copertura finanziaria è stata, durante tutto l'*iter* del provvedimento, sia nella Commissione bilancio che in Commissione giustizia, assolutamente carente sul piano dell'analisi degli effetti finanziari;

considerato inoltre che:

pur nel riconoscimento dei meriti della riforma del 2005 e successivi decreti di attuazione, il nuovo intervento normativo è volto a sostituire integralmente il decreto legislativo n. 160 del 2006, giudicato farraginoso e basato - si legge nella relazione al disegno di legge - oltre su una opzione di fatto «per una distinzione delle funzioni assimilabile ad una separazione delle carriere» anche «sulla scelta di una costruzione piramidale della carriera dei magistrati» e su un «sistema di valutazione per titoli ed esami scollegato ad un reale obiettivo di valutazione della professionalità funzionalizzato sull'efficienza»;

in particolare, è prevista la valutazione di professionalità alla quale tutti i magistrati debbono sottoporsi ogni quattro anni espressa a seguito di un parere motivato dei Consigli giudiziari territorialmente competenti;

il Consiglio giudiziario, sulla base degli elementi in suo possesso, formula un parere motivato che va trasmesso al CSM, il quale, al termine del giudizio di valutazione, può esprimere tre giudizi di professionalità (positivo, non positivo, negativo);

la tipologia dei giudizi espressi dal CSM comporta conseguenze rilevanti, in campo professionale e in campo economico, nel caso di giudizio «non positivo» e «negativo». La valutazione di professionalità da parte del CSM può arrivare a comportare, previa audizione del magistrato, la dispensa automatica dal servizio del magistrato che sia stato oggetto di un duplice giudizio negativo;

queste rinnovate competenze del CSM costituiscono a nostro avviso un *vulnus* al principio costituzionalmente garantito dell'indipendenza della Magistratura,

delibera

ex articolo 93 del Regolamento del Senato di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 1447.

---

(\*) Su tale proposta e su quelle presentate in forma orale dai senatori Pastore e Centaro è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

---

## Allegato B

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Ciampi, Cossiga, Levi Montalcini, Nardini, Pallaro, Pininfarina, Procacci e Scalfaro.

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 04/07/2007 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

«Riforma dell'ordinamento giudiziario» (1447).

### **Inchieste parlamentari, deferimento**

In data 3 luglio 2007 è stata deferita in sede referente la seguente proposta di modifica di inchiesta parlamentare:

*alla 6ª Commissione permanente (finanze e tesoro):*

Eufemi. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui tentativi di violazione dell'autonomia del Corpo della Guardia di finanza» (*Doc. XXII, n. 16*), previ pareri della 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Commissione permanente.

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

La Corte costituzionale, con lettera in data 21 giugno 2007, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 221 del 18 giugno 2007, depositata il successivo 21 giugno 2007 in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 2, primo periodo, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13, limitatamente alle parole «solamente» e «non». Il predetto documento (*Doc. VII, n. 82*) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 7ª Commissione permanente.

### Interpellanze

ROSSI Fernando. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che il 4 luglio è la data in cui il popolo degli Stati Uniti del Nord America festeggia la propria indipendenza. L'Italia ha vinto le sue guerre di indipendenza, oltre ad una guerra di liberazione dal nazismo, ma insieme a molti altri Paesi europei, tranne la Francia che è sovrana, si ritrova occupato da basi statunitensi,

si chiede di sapere:

se il Governo sia informato del contenuto del rapporto *Rebuilding America's Defenses*, del settembre 2000, dove alcuni personaggi, fra i quali Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Jed Bush, intimamente legati al governo di George W. Bush ed al Dipartimento della Difesa (Pentagono), ben prima della costruzione della minaccia terroristica *post* 11 settembre, chiariscono che le basi americane in Europa servono a mantenerne il controllo politico;

se quest'anno, alla luce di tale autorevole ammissione, non sia opportuno cogliere l'occasione delle doverose felicitazioni all'Ambasciatore americano per la loro Festa dell'Indipendenza, per avanzare rispettosa richiesta di riavere la nostra;

quante basi militari degli Stati Uniti siano presenti sul patrio suolo e quante navi militari siano autorizzate a stazionare nei nostri porti (comprese quelle coinvolte nell'incidente della *Moby Prince*, avvenuto nel porto di Livorno);

quanto siano sin qui costate all'Italia tali basi militari USA, navali, aeree e terrestri, sia per la loro realizzazione, sia per la loro gestione e funzionamento;

in quali capitoli di spesa siano contenuti tali gravosi impegni finanziari;

in quante di tali basi, in spregio a trattati internazionali ed a reiterate rassicurazioni di precedenti governi nazionali, siano presenti bombe atomiche ed in quale quantità;

se risponda al vero che anche l'armamento atomico americano collocato nelle basi Nato o, addirittura in quelle italiane come Ghedi ed Aviano, per un suo malaugurato e sciagurato utilizzo, sia in balia dell'arbitrio delle gerarchie militari americane;

se non sia possibile avviare sin da ora un percorso che porti alla piena indipendenza del nostro Paese, cominciando proprio con la richiesta agli Stati Uniti di rinunciare alla volontà di costruire una nuova, ulteriore, base militare nella città di Vicenza.

(2-00215)

### Interrogazioni

BRISCA MENAPACE, GIANNINI, NARDINI, PISA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

l'Amministrazione della difesa impiega lavoratori a tempo determinato con contratti a tempo determinato, reiterati nel corso degli anni e alcuni dei quali ormai da oltre un decennio, e per lavori di cui all'articolo 184 del «Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109»; tali assunzioni a tempo determinato sono avvenute in base a norme di legge e in base al regio decreto 365 del 17 marzo 1932;

l'utilizzo di tali lavoratori, pari a circa duecento unità operanti nei cantieri dell'Aeronautica Militare nel Lazio, in Puglia e in Sicilia, in assolvimento delle funzioni istituzionali dell'8° e del 16° Reparto Genio campale, consente all'Amministrazione lo svolgimento di lavori in economia e consente ai citati enti l'espletamento dei compiti istituzionali per i quali non è possibile ricorrere al personale a tempo indeterminato;

i suddetti operano in condizioni di precarietà tali che l'avvio e la durata dei contratti a tempo determinato è estremamente diversificata nell'ambito di un bacino costante di titolari dei rapporti di lavoro. La specificità della tipologia di lavoro è legata al fatto che:

si opera in cantieri autonomi e distribuiti sul territorio nazionale;

l'avvio dei lavori e dei contratti è subordinata alle necessità che vengono di volta in volta autorizzate con decreti che sono soggetti alla tempistica di complicati passaggi autorizzativi;

trattasi di lavori di natura prevalentemente edile che, nella maggioranza dei casi, prevedono una chiusura prestabilita dei cantieri legata alla imprevedibilità di eventi meteorologici e stagionali per cui, nella maggior parte dei cantieri, vi è una chiusura fissa nei mesi invernali;

già la legge n. 301 del 17 agosto 1999 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1999 aveva previsto procedure di stabilizzazione del personale impiegato per l'esecuzione di lavori del Genio come operaio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 1996, che avessero prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a 208 settimane nel quinquennio precedente e che, entro il 31 dicembre 1998, avessero avuto rapporti di lavoro anche occasionali con i medesimi Reparti militari. Tali criteri temporali di servizio hanno di fatto discriminato e escluso dalle procedure di stabilizzazione messe in atto nel 1999 una parte del personale a tempo determinato, utilizzato in particolare nel 16a Reparto del Genio campale di Bari che non aveva perfezionato i requisiti previsti a causa della specificità dei lavori, legati – come sopra evidenziato – alla durata e all'entità del finanziamento dei lavori, alla «rilevanza» dei siti militari, alle condizioni operative dei cantieri e alla condizioni meteorologiche proprie dei lavori manutentivi;

il personale del 16° Reparto Genio campale di Bari che nel 1999 non ha avuto accesso alle procedure di stabilizzazione previste dalla legge 301 ha continuato ad avere contratti a tempo determinato negli anni successivi con la stessa Amministrazione della difesa poiché, per la particolarità dei siti nei quali operano gli OTD (Aeroporti Militari), si richiede particolari condizioni di sicurezza e affidabilità del personale che viene avviato nominativamente in base alla specifica procedura di legge summenzionata, con contratti della durata variabile e incerta dovuta alle motivazioni di cui sopra;

la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006, *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006) all'art.1, commi 417, 418, 519, 526 e seguenti, prevede procedure di stabilizzazione del personale precario «non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purchè sia stato assunto mediante procedure previste da norme di legge» prevedendo, così, la possibilità di avviare da parte del Ministero della Difesa le procedure di stabilizzazione anche del personale a tempo determinato del 16° e 8° Reparto Genio campale;

stando alle previsioni dell'articolato della legge finanziaria e a quelle ancor più restrittive della direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Dipartimento della funzione pubblica, potranno avere accesso alle procedure di stabilizzazione solo i lavoratori a tempo determinato dei reparti del Genio che rientrino nel requisito o dell'essere in servizio da tre anni senza un limite temporale a ritroso o che, non essendo in servizio, abbiano maturato i tre anni nel quinquennio antecedente l'emanazione della legge finanziaria;

a coloro che non rientrassero – anche per poche settimane – nei requisiti richiesti delle previsioni dell'attuale legge verrebbe preclusa la possibilità di essere stabilizzati anche negli anni 2008 e 2009 poiché al comma 526 dell'art. 1 della suddetta legge finanziaria 2007 è altresì previsto che «le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519»;

considerato che:

ad oggi, nella situazione specifica degli operai a tempo determinato del Genio campale, si potrebbero riproporre lo stesso tipo di discriminazioni e di esclusioni già registrate all'atto della applicazione della legge 301 e persino nei confronti dello stesso personale che, pur essendo in assoluto più anziano sia come data di avvio alla prima assunzione sia come periodo di servizio complessivamente maturato, non riuscirebbe ad usufruire delle procedure di stabilizzazione. E ciò perché il personale

non in servizio alla data di emanazione della legge finanziaria (a causa della specificità dei lavori a cui è adibito, così come sopra evidenziata) dovrebbe far riferimento solo all'ultimo quinquennio di attività, nel quale però non riesce a far cumulo di periodi di anzianità tali da concorrere al raggiungimento dei tre anni, pur essendo stato in servizio da oltre dieci o comunque dopo l'applicazione della sanatoria prevista dalla legge 301/99;

tali esclusioni riguarderebbero la maggioranza assoluta del personale precario che è stato in servizio in questi anni, particolarmente nel 16° Reparto Genio campale, e cioè in aree meridionali a forte disoccupazione, che risulterebbe in assoluto, e paradossalmente, il più anziano in servizio, considerato che la platea dei precari OTD è ben definito e consolidata nel tempo ormai da un decennio, per le ragioni di sicurezza e le modalità di chiamata suddette,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, prima di avviare le procedure previste dal paragrafo 4 dalla direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 7 del 30 aprile 2007 per l'emanazione dell'avviso pubblico e per la richiesta numerica di autorizzazione alle assunzioni, intenda operare tutti i passaggi dispositivi necessari a far rientrare nelle disposizioni per la stabilizzazione previste dalla legge finanziaria per il 2007, tutto il personale che abbia maturato complessivamente (e comunque dall'anno successivo a quello di emanazione della legge 301) tre anni di servizio a tempo determinato per lavori di cui all'articolo 184 del «Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare», seppur non continuativi, e anche se non in servizio alla data di emanazione della legge finanziaria purché avviato in base a norme di legge e in base al regio decreto 365 del 17 marzo 1932;

se il Ministro intenda disporre da parte del 16° e 8° Reparto Genio campale il rinnovo dei contratti di tutto il personale precario OTD, nelle more della definizione e conclusione delle procedure di stabilizzazione.

(3-00796)

CURTO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

negli ultimi giorni da molti e qualificati ambienti sindacali è stata manifestata viva preoccupazione in merito all'ipotesi di soppressione del Distaccamento del Reparto Mobile di Taranto prevista da una bozza di Decreto di riorganizzazione dei medesimi reparti presentata dal Dipartimento P.S.;

tanto avverrebbe in considerazione della necessità di rafforzamento del dispositivo preposto alle necessità operative di ordine pubblico lungo la dorsale adriatica, condizione che si realizzerebbe attraverso l'istituzione di un Reparto Mobile a Senigallia;

la citata motivazione, se confermata, apparirebbe palesemente illogica, irrazionale e comunque foriera di gravi ripercussioni sull'area ionica,

in considerazione dell'assoluta necessità della predetta area di non privarsi di una struttura essenziale per il mantenimento e il consolidamento dei livelli minimi di sicurezza in tema soprattutto, ma non solamente, di ordine pubblico;

ancora una volta ci si troverebbe di fronte ad uno schema antico: la spoliazione e il saccheggio di aree, pure importanti, del Mezzogiorno d'Italia a favore delle omologhe del Centro-Nord;

a ciò si aggiunga il potenziale e reale rischio di gravi e penalizzanti disagi che sicuramente incomberebbero su oltre duecento unità operanti nell'attuale Distaccamento del Reparto Mobile di Taranto e sulle loro famiglie, al di là e al di sopra delle formali assicurazioni che, come è noto, in casi simili non si negano ad alcuno,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo confermi quanto sopra esposto;

in caso affermativo, quali siano le ragioni che hanno spinto il Dipartimento della P.S. a penalizzare Taranto a vantaggio di Senigallia, e quali siano i fatti oggettivi ed accertati che sostengono e motivano tale decisione;

se il Governo non ritenga di dover assumere specifiche iniziative al fine di interrompere l'*iter* procedurale che porterebbe alla soppressione del Dipartimento di Taranto ed all'istituzione di quello di Senigallia, in modo da valutare più approfonditamente l'intera materia.

(3-00797)

NIEDDU. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

gli impegni previsti dall'Accordo di programma siglato il 22 dicembre 1997 tra il Ministero della Difesa, la Regione Sardegna ed il Comune di Nuoro prevedeva la costruzione di una nuova caserma a Prato sardo, in cambio della disponibilità dell'area della ex artiglieria per il Campus Universitario;

il Comune di Nuoro, per l'appalto dei lavori da realizzarsi a Prato sardo, ha già provveduto ad espletare la relativa gara che se annullata comporterebbe non trascurabili questioni contrattuali e giuridico-amministrative;

il recente incontro tra il comune di Nuoro ed il Ministro della Difesa che doveva costituire un momento di confronto per conoscere, così come recita l'accordo di programma, «l'orientamento della Difesa sulle tempistiche per la costruzione sia della nuova caserma di Prato sardo, sia del Campus Universitario» si è rilevato non rispettoso di tutti gli impegni assunti, in quanto viene accelerato l'*iter* per la cessione dell'area dell'ex caserma Loi al Comune, ma viene messa in dubbio la conferma della presenza di un presidio militare nella città di Nuoro, non garantendo le auspicate finalità in termini di ricadute occupazionali ed economiche;

è stata ipotizzata la costituzione del quarto Reggimento della Brigata Sassari, per omogeneizzarne la composizione con quella delle altre Brigate di Fanteria,



l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le intenzioni del Ministero della Difesa sul rispetto dell'accordo di programma, siglato nel 1997 con la Regione ed il Comune di Nuoro, che prevedeva il mantenimento di una presenza militare significativa e qualificata nell'area del capoluogo barbaricino;

se sia stato valutato come la presenza militare risulti un presupposto per la garanzia ed il potenziamento di posti di lavoro, civili e militari, per la sicurezza del territorio, per l'indotto tecnico-scientifico e per le ricadute economiche di cui l'intera area potrebbe beneficiare;

quale sia la posizione del Governo, ferme restando le prioritarie esigenze dell'Esercito, circa la costituzione del quarto Reggimento della Brigata Meccanizzata «Sassari» che consentirebbe a molti militari sardi, occupati attualmente sul continente, di poter essere impiegati in una base della Sardegna e allo stesso tempo potrebbe soddisfare le aspirazioni della città di Nuoro di vedere sul proprio territorio una presenza militare consistente e qualificata.

(3-00798)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

TURIGLIATTO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella serata del 30 marzo 2007 la sede del gruppo «Per Poirino Ambiente e Lavoro» è stata vittima di un atto vandalico, ultimo di una lunga serie di aggressioni messe in atto a partire dall'inverno 2001 da parte di gruppi neofacisti poirinesi;

violenze di minoranze giovanili di estrema destra non appaiono contrastate adeguatamente dall'Amministrazione comunale di Poirino (Torino) che, come denunciato tra l'altro da un ordine del giorno del limitrofo Consiglio comunale di Chieri del 17 maggio 2007, alimenta un clima culturale e politico che tende a porre sullo stesso piano il sacrificio dei partigiani e le gesta dei repubblicani;

l'intenzione dell'Amministrazione comunale di Poirino di dedicare una via all'intellettuale simbolo del fascismo Giovanni Gentile, in questo specifico contesto, assume chiaramente il significato di voler valorizzare l'inclinazione politica e le gesta del personaggio più che i suoi meriti in campo filosofico, come maldestramente sostenuto dal sindaco;

di fronte al dilagare di manifestazioni apologetiche del fascismo e del negazionismo e delle aggressioni di stampo squadristico, che interessano non solo il territorio in questione, le quali spesso si intrecciano con atti discriminatori in base alle diversità etniche, religiose e sessuali, che richiedono una forte vigilanza democratica e una riaffermazione costante dei valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per sollecitare le Amministrazioni degli Enti locali e in particolare l'Amministrazione comunale di Poirino, a promuovere iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui valori costituzionali, evi-

tando nel contempo manifestazioni percepite da settori significativi della società come incoraggiamento della violenza squadrista e dell'armamentario culturale del fascismo.

(4-02309)

MORGANDO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

le consultazioni elettorali amministrative del 25 e 26 maggio 2003 nel comune di Rivarolo Canavese (provincia di Torino) hanno visto la vittoria della lista «Vivi Rivarolo», che proponeva per la carica di sindaco il sig. Carlo Bollero;

a seguito di ricorso presentato dalla lista «Riparolium», che proponeva per la carica di sindaco il sig. Fabrizio Bertot, il TAR del Piemonte disponeva la correzione dei risultati elettorali, attribuendo alla suddetta lista un numero di voti sufficiente per il ribaltamento del risultato elettorale;

il Consiglio di Stato confermava la sentenza di primo grado, respingendo la richiesta formulata dalla lista «Vivi Rivarolo» di riesaminare le schede dichiarate nulle in alcune sezioni, che peraltro erano state riconosciute come valide nella relazione della Commissione prefettizia incaricata di una verifica amministrativa in merito alla vicenda. Il mancato riesame di queste schede, benché motivato sul piano formale, ha condotto ad un risultato paradossale: è stato eletto sindaco un candidato che non ha ottenuto la maggioranza dei voti. E, si è realizzata quindi una clamorosa contraddizione con la volontà popolare espressa nella consultazione elettorale;

le sentenze della giustizia amministrativa hanno riguardato una situazione caratterizzata da grande tensione, che si è manifestata in gravi illeciti, penalmente rilevanti, commessi nel corso delle operazioni elettorali. In particolare, con sentenza del tribunale di Ivrea del 15/4/05, il sig. Fabrizio Bertot è stato ritenuto colpevole di reati di cui all'art. 110, 112 e 340 del codice penale per aver provocato l'interruzione delle operazioni elettorali introducendosi in un seggio, manipolando le schede ed apostrofando reiteratamente il presidente ed i componenti del seggio stesso;

di tutti questi avvenimenti il Comitato «Vivi Rivarolo», tempestivamente costituito per richiamare l'esigenza di un ripristino della legalità compromessa, ha dato conto al Prefetto di Torino, al Ministro dell'interno ed al Presidente della Repubblica con numerose comunicazioni, che erano volte a sollecitare un'iniziativa di indagine approfondita sui fatti, ed eventualmente la promozione di una azione di scioglimento del Consiglio comunale per consentire nuovamente ai cittadini di esprimersi;

anche recentemente, in data 26 febbraio 2007, il Comitato «Vivi Rivarolo», con una lettera inviata al Ministro dell'interno, ha richiamato la precedente corrispondenza ed ha chiesto risposte concrete alle domande formulate reiteratamente nel corso degli anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere una iniziativa sulla questione in premessa illustrata, aderendo alle sollecitazioni del Comitato

«Vivi Rivarolo» che, solamente, richiede gli venga reso atto delle finalità e dello spirito democratico che ha ispirato la sua iniziativa, volta ad evitare che una minoranza governi su una maggioranza liberamente eletta dai cittadini;

se intenda far conoscere ai firmatari delle innumerevoli richieste di intervento l'orientamento del Ministro.

(4-02310)

FANTOLA, DELOGU. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.*  
– Premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria per il 2007), prevede la devoluzione alla regione Sardegna di quote di compartecipazione del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione, nonché di quote di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio regionale (articolo 1, commi 834 e 835, legge 296/2006);

con le presunte predette quote di compartecipazione al gettito dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'IVA, la regione Sardegna deve provvedere, a decorrere dall'anno 2007, al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, nonché alla gestione del trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e delle funzioni relative alla continuità territoriale (art. 1, commi 836 e 837, legge 296/2006);

la nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010 (art. 1, comma 838, legge 296/2006);

il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1644 «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale» all'art. 13, comma 3-bis, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i servizi ferroviari di interesse locale svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti alla competenza delle medesime regioni e province, previa intesa con le stesse;

a tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province autonome e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse di cui al fondo previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

si viene a determinare una situazione di inaccettabile sperequazione a danno della Regione Sardegna per quanto attiene il trasferimento in capo alla regione medesima della gestione delle Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde e non anche del contestuale trasferimento di adeguate risorse da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, a differenza di quanto il citato disegno di legge governativo prevede, al contrario, per le altre regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;

il trasferimento delle ferrovie in concessione in assenza di un congruo allocamento di risorse finanziarie alla regione Sardegna andrebbero a peggiorare la già carente e arretrata condizione strutturale della rete e del materiale rotabile, concause del gravissimo incidente del 15 giugno 2007 sulla tratta Nuoro-Macomer;

ogni ipotesi di ampliamento della concorrenza del trasporto su ferro prevista dal disegno di legge n. 1644 richiede l'attivazione di contributi che non possono essere a carico della sola Regione Sardegna, la quale ultima difficilmente potrà realizzare gli interventi di incentivazione indispensabili ad attuare una concorrenza effettiva nel settore, senza pregiudicare l'efficienza e la sicurezza del servizio;

si profilano tutte le condizioni per un probabile peggioramento del trasporto ferroviario locale con inevitabili esiziali conseguenze sul comparto turistico sardo, nonché dell'accessibilità interna alle aree più marginali ed emarginate dell'Isola,

si chiede di conoscere:

se il Governo e, più specificamente, il Ministro in indirizzo non ritenga che sussistano i presupposti di una sostanziale sperequazione a danno della Regione Sardegna per quanto attiene il trasferimento in capo alla regione medesima della gestione delle Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde e non anche del necessario e contestuale trasferimento di adeguate risorse, a differenza di quanto prevede, al contrario, l'art. 13 comma 3-*bis* del disegno di legge 1644 per tutte le altre regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

nell'ipotesi affermativa, se, come ed in quali tempi intenda porvi rimedio.

(4-02311)

VANO, DI LELLO FINUOLI, TECCE. – *Al Ministro della giustizia.*  
– Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, recentemente il Ministro della giustizia ha disposto la nomina di due Direttori generali del Dipartimento giustizia minorile, rispettivamente del settore del personale e della formazione e del settore beni e servizi, scegliendo personale di provenienza degli Uffici di cancelleria giudiziaria (D.O.G.);

le aspettative inducevano a pensare ad una scelta ponderata ed equilibrata che potesse garantire, nella continuità dell'indirizzo politico-amministrativo del Ministero, l'individuazione delle persone di più lunga permanenza e di maggiore esperienza nel settore della giustizia minorile;

le citate nomine, non convincono, da un lato perché sminuiscono pesantemente il ruolo dei dirigenti della giustizia minorile, la cui funzione peculiare nel sistema giustizia è smentita clamorosamente, dall'altro perché dette nomine sarebbero avvenute in totale contrasto con le norme concernenti il regolamento sulle modalità di inquadramento dei dirigenti, in attuazione di quanto stabilito della legge 145 del 15 luglio 2002;

il Dipartimento giustizia minorile dispone di un proprio organico di dirigenti, i quali ambiscono, in base ad una normale progressione di carriera, a ricoprire, all'apice della stessa, i massimi livelli della gerarchia, così come avviene in tutte le Amministrazioni statali;

considerato inoltre che:

la specificità e la peculiarità della giustizia minorile consacrata con la costituzione di un Dipartimento autonomo prima (decreto legislativo n.300 del 1999) e poi con il riconoscimento delle tre Direzioni generali di settore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.55 del 6 marzo 2001, trova il suo peculiare riconoscimento oltre che nella storia della giustizia minorile connaturata alla giurisdizione minorile, nelle stesse disposizioni dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 272 del 1989, il quale, a proposito dei dirigenti dei servizi minorili recita: «Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.»;

senza voler minimamente sminuire il valore delle persone sulle quali è caduta la scelta, è lecito dubitare della specifica preparazione ad attitudine delle persone in questione che, al contrario, dovrebbero evidenziare doti di grande e provata esperienza specifica nel settore della giustizia minorile, la cui delicatezza impone il riconoscimento di «particolari qualità»;

si chiede di sapere quali criteri sono stati adottati per l'attribuzione delle nomine in oggetto e per quale motivo si continuano ad escludere dalle citate nomine i dirigenti della giustizia minorile, le cui legittime aspirazioni di carriera risultano essere gravemente mortificate, quasi a volerne disconoscere l'esistenza e se, in successive nomine, si ritiene di poter tenere conto delle professionalità con specifica esperienza e preparazione nel settore della giustizia minorile, come definite dalla normativa citata.

(4-02312)

MATTEOLI, TOTARO. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

l'UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine) rientra sotto la specifica competenza ed il relativo controllo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

nel settembre 2006 è stato nominato Commissario dell'UNIRE il sig. Guido Melzi d'Eril;

nell'aprile 2007 (delibera del Commissario n. 23 aprile 2007) è stato nominato «incaricato tris» il sig. Maurizio Mattii;

lo stesso sig. Mattii risulta essere parente dei proprietari dell'Ippodromo San Paolo di Montegiorgio (Ascoli Piceno);

il sig. Mattii – stando a quanto riportato sul sito dell'UNAGT (Unione Nazionale Allenatori Guidatori Trotto) – risulta essere presidente esecutivo e direttore tecnico della suddetta associazione, una delle due associazioni nazionali che riuniscono i guidatori italiani di trotto (fortemente in contrasto tra loro);

negli anni 2001-2003 il sig. Mattii ha già svolto il ruolo di «incaricato tris», in una sede esterna a quella dell'Ente (UNIRE), provocando interventi ed indagini della magistratura ordinaria e contabile;

al contrario di quanto sempre assunto di prassi in fasi di commissariamento dell'Ente non si è ritenuto di affiancare al Commissario dei sub-commissari in grado di supportare l'attività dello stesso;

nel periodo 2003-2007 il compito di «incaricato tris» è stato egregiamente svolto da un funzionario interno dell'Ente (il sig. Alfonso Ferrara), circostanza che ha prodotto, oltre ad ottimi risultati tecnici, un cospicuo risparmio per le disagiate casse dell'Unire;

al sig. Mattii, oltre al ruolo di «incaricato tris», sono stati attribuiti compiti propri del Commissario, come la formulazione del calendario, la nomina delle giurie e dei commissari addetti al controllo disciplinare delle corse, l'emanazione di specifiche norme e disposizioni tecnico-procedurali e di programmazione,

si chiede di sapere:

se l'incarico al sig. Mattii non sia in contrasto con i canoni di regolarità e trasparenza che l'UNIRE ed il Ministero dovrebbero tutelare e garantire, essendo chiaro che dalle sue posizioni possono derivare vantaggi per gli iscritti dell'associazione che presiede ed i suoi parenti proprietari di ippodromi;

se l'incarico al sig. Mattii non potesse essere assegnato ad uno degli oltre 200 funzionari dell'Ente, a garanzia della trasparenza e del risparmio economico della gestione;

se non si ritenga opportuno affiancare il Commissario con più sub-commissari, i quali potrebbero svolgere per delega ed in modo corretto le funzioni attribuite impropriamente al sig. Mattii;

se esistano le condizioni per avviare una gestione ordinaria dell'UNIRE, con la nomina di un Presidente, di un Consiglio d'amministrazione e di un Direttore generale effettivo;

se non si ritenga opportuno revocare al sig. Mattii l'incarico e le competenze impropriamente attribuitegli.

(4-02313)

VENTUCCI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che,

il parco di Decima – Malafede è situato a pochissima distanza dal quartiere romano dell'EUR;

all'interno del Parco, presso il Casale della Perna, è alloggiato un Comando di Guardia Parco;

le suddette Guardie sono alquanto solerti nel far rispettare le norme, come è giusto che sia, anche nei confronti di quel residente in zona che dovendo fare lavori in casa, deposita materiali «inquinando e deturpando l'ambiente»;

la solerzia delle suddette Guardie Parco si spinge financo ad intervenire per contestare ad un agricoltore locale il taglio dei cardi o qualche erba selvatica, durante la sua attività agricola,

si chiede di sapere:

in ossequio a quale norma del nostro ordinamento gruppi di cittadini del mondo continuano indisturbati ad insediarsi facendo scempio del Parco, costruendo baracche di ogni genere, occupando cose abbandonate, scaricando ed accumulando rifiuti di ogni genere, senza che Autorità alcuna intervenga per evitare il degrado ambientale in un Parco alle porte di Roma;

se le Guardie del Parco, le Guardie forestali, Roma Natura ed i Vigili urbani conoscano l'attuale situazione del Parco, che è stata fotografata il giorno 10 marzo 2007.

In allegato alla presente interrogazione è stata presentata una documentazione fotografica che resta acquisita agli atti del Senato.

(4-02314)

BOSONE. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – (Già 3-00764).

(4-02315)

NOVI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

nel novembre 2002 il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha bandito un concorso interno per 500 posti di vice ispettore di polizia penitenziaria, poi ampliato a 600 posti;

i 526 vincitori hanno concluso il prescritto corso di formazione nel mese di maggio 2006 e l'Amministrazione penitenziaria li ha restituiti alle sedi di provenienza in attesa dell'assegnazione definitiva in base alle disponibilità dei posti stabiliti nel bando di concorso;

nel frattempo le predette 526 unità hanno assunto qualifiche e trattamento economico relativi al nuovo *status* di vice ispettori di Polizia penitenziaria e hanno iniziato ad assolvere alle funzioni ed agli incarichi corrispondenti al nuovo ruolo;

solo nel mese di maggio 2007, e quindi ad oltre un anno dalla conclusione del corso di formazione e dall'acquisizione da parte degli interessati di nuove qualifiche e funzioni, l'amministrazione penitenziaria, anche a seguito dei solleciti delle organizzazioni sindacali, ha deciso di riesaminare l'incerta posizione dei predetti 526 vice ispettori di polizia penitenziaria ed ha individuato nuove sedi di assegnazione provvedendo, quindi, solo in base ad un singolo incontro tenuto con le stesse organizzazioni sin-

dacali il giorno 24 maggio, ad una nuova determinazione dei posti disponibili e delle piante organiche del Corpo di Polizia penitenziaria per singole regioni e non sulla base di una puntuale rilevazione delle esigenze sul territorio;

la puntuale rilevazione che l'Amministrazione penitenziaria avrebbe avuto tutto il tempo di effettuare adeguatamente si sarebbe resa ancora più urgente in relazione al mutato rapporto quantitativo/qualitativo dei detenuti presenti negli istituti penitenziari, anche a seguito del provvedimento di indulto che ha portato la popolazione penitenziaria dai 64.000 detenuti presenti nel luglio 2006 agli attuali 42.000, ed al fatto che negli ultimi 8 anni, non considerate nelle attuali piante organiche di tutti i ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria, sono state realizzate almeno 10 nuove infrastrutture penitenziarie;

dal 12 al 15 giugno 2007 l'amministrazione penitenziaria, per una complessiva e quanto mai inopportuna spesa di oltre 30.000 euro, ha provveduto alla convocazione da tutte le sedi del territorio nazionale a Roma di solo 500 dei 526 vice ispettori disponendo che i medesimi scegliessero la nuova sede sulla base dei nuovi posti individuati e delle singole posizioni nella graduatoria del corso di formazione;

contrariamente alle regole generali relative ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni non sarà peraltro consentito di rinunciare alla nuova qualifica qualora la nuova sede di assegnazione, di fatto obbligatoria perché individuata a priori, non corrisponda alle aspettative e alle esigenze degli interessati;

l'amministrazione penitenziaria si appresta, con un anno di ritardo, a disporre, per circa 300 assegnazioni di vice ispettori di Polizia penitenziaria a nuove sedi, per una spesa complessiva, corrispondente alle retribuzioni per tale mobilità, non inferiore a 2,5 milioni di euro;

l'individuazione di nuovi posti nell'organico da destinare alle predette 526 unità, inoltre, preclude anche la possibilità di ottenere un trasferimento a domanda e a proprie spese negli stessi istituti agli altri appartenenti al ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria che, sulla base del prescritto interpello nazionale, avevano presentato apposita domanda per essere inclusi nelle graduatorie nazionali per ciascuna singola sede relativa all'anno 2006,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:

illogica e tardiva la procedura attuata dall'amministrazione penitenziaria, tenuto conto che la stessa non corrisponde alle attuali esigenze del Corpo di Polizia penitenziaria, né accrescerà la funzionalità e l'efficienza dei relativi servizi penitenziari;

eccessivamente dispendiosa nelle varie fasi la procedura seguita, tenuto conto che, ad oltre un anno di effettivo e proficuo impiego nelle sedi di appartenenza dei 526 vice ispettori di Polizia penitenziaria, gli stessi potevano essere mantenuti, senza alcuna spesa ulteriore, nelle sedi originarie, ovvero trasferiti esclusivamente a domanda e quindi comunque a proprie spese;



evidente il nocumento che sarà arrecato agli interessati, stante il periodo di tempo trascorso, l'indubbia continuità nel servizio e le aspettative ingenerate in un personale di Polizia penitenziaria anche con notevole anzianità di servizio e con prole e coniuge a carico, di cui si vuole disporre l'assegnazione a sedi distanti anche centinaia di chilometri dalle attuali;

evidente il nocumento arrecato a coloro che, appartenenti al medesimo ruolo degli ispettori di Polizia penitenziaria, da anni attendono il trasferimento a domanda verso le sedi che saranno «occupate» dai 526 vice ispettori e che in tal senso avevano presentato apposita istanza di mobilità a proprie spese;

di intervenire con urgenza nelle appropriate sedi per il ripristino di idonee condizioni che non danneggino né i 526 vice ispettori di Polizia penitenziaria, né coloro che appartengono al medesimo ruolo e aspirano, da anni del tutto legittimamente, al trasferimento a domanda, e non comportino spese inutili ed assolutamente eccessive.

(4-02316)

PASTORE. – *Al Ministro dei trasporti.* – (Già 3-00504).

(4-02317)

STRANO. – *Ai Ministri dei trasporti, della salute e della solidarietà sociale.* – Premesso che:

la penalizzazione imposta alla Sicilia con la mancata realizzazione del ponte sullo stretto di Messina intensifica il traffico di traghetti e aliscafi che trasportano sempre più numerosi passeggeri;

gli utenti dei mezzi di trasporto marittimo versano in condizioni di innegabile disagio e sempre più frequenti sono le lamentele e le proteste a causa dei disservizi vari;

risulta all'interrogante una totale assenza di condizioni igienico-sanitarie sui suddetti mezzi di trasporto, tale da mettere i passeggeri nell'impossibilità di servirsi perfino dei servizi igienici;

risulta inoltre all'interrogante l'assenza su tali aliscafi e traghetti pubblici e privati, di attrezzature per portatori di *handicap*, ambienti malsani, sudici ed usurati dal tempo e dalla cattiva manutenzione, servizio di ristoro inefficiente e non adeguato alle norme igienico-sanitarie vigenti,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per accertare, anche con opportuno invio di ispezioni, tale stato di cose ed intervenire urgentemente per garantire la sicurezza e l'efficienza del servizio e tutelare i fruitori di uno dei mezzi di trasporto più utilizzati tra la Sicilia e la Penisola.

(4-02318)

**Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00797, del senatore Curto, sul distaccamento del reparto mobile di Taranto;

*4ª Commissione permanente* (Difesa):

3-00796, dei senatori Brisca Menapace ed altri, sul personale precario in servizio presso il Ministero della difesa.



